



COMUN DE ÀLIE
COMUNE DI ALLEGHE
Provincia di Belluno



***PIANO DEL COMMERCIO
SU AREE PUBBLICHE***

*Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 13.04.2023
Aggiornato con Delibera di Consiglio Comunale n. ____ del _____*

INDICE

PREMESSE - OGGETTO E DEFINIZIONI.....	4
Oggetto.....	4
Definizioni e precisazioni.....	4
PARTE I - DETERMINAZIONE DELLE AREE DEI MERCATI E DELLE FIERE	7
1. Ricognizione delle aree e dei posteggi esistenti	7
2. Individuazione delle modifiche	9
3. Struttura definitiva delle aree e dei posteggi	11
4. Individuazione delle aree in cui è vietato il commercio in forma itinerante	12
PARTE II - REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO NEI MERCATI E NELLE FIERE.....	13
CAPO I – NORME GENERALI DI ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’	13
Art. 1 – Esercizio dell’attività e autorizzazioni.....	13
Art. 2 – Autorizzazione con posteggio	15
Art. 3 - Produttori agricoli.....	15
Art. 4 - Subingresso nella titolarità dell’autorizzazione/concessione	16
CAPO II - NORME GENERALI SULLE CONCESSIONI DI SUOLO PUBBLICO	17
Art. 5 - Concessione del posteggio nei mercati/fiere, durata	17
Art. 6 – Tributi per l’occupazione del posteggio	17
Art. 7 - Decadenza della concessione del posteggio	18
Art. 8 – Soppressione del posteggio per motivi di pubblico interesse	18
Art. 9 - Sospensione e revoca della concessione per omesso pagamento dei tributi.....	19
CAPO III – ALTRE NORME GENERALI	19
Art. 10 - Obblighi e divieti per gli operatori.....	19
Art. 10 bis – Prescrizioni per il regolare svolgimento del mercato/fiera.....	19
Art. 11 - Indirizzi generali in materia di orari.....	20
Art. 12 – Norme igienico-sanitarie	21
Art. 12 bis - Sicurezza antincendio.....	24
CAPO IV – MERCATI/FIERE	25
Art. 13 - Piano dei mercati/fiere	25
Art. 14 - Funzionamento del mercato/fiera.....	26
Art. 15 – Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi nei mercati/fiere.....	27
Art. 16 - Trasferimento dei mercati/fiere.....	29
Art. 17 - Ampliamento dei posteggi	29
Art. 18 - Posteggi liberi – Migliorie	30
Art. 19 - Posteggi temporaneamente liberi - Assegnazione ai precari	31
Art. 20 - Posteggi riservati ai produttori agricoli	32
Art. 21 - Assegnazione giornaliera dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli	33
Art. 22 - Graduatorie di mercato/fiera e registro assenze	33
Art. 23 – Regolazione della circolazione pedonale e veicolare	35
Art. 24 - Mercati straordinari.....	35
Art. 25 - Salvaguardia del servizio commerciale in particolari aree urbane	35
CAPO V - AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE	35
Art. 26 - Autorizzazioni temporanee	35
Art. 26-bis – Coinvolgimento degli operatori in sede fissa e ambulanti	36
Art. 26-ter – Criteri per la definizione e l’assegnazione dei posteggi.....	36
Art. 26-quater – Criteri per il rilascio delle autorizzazioni temporanee.....	37
CAPO VI - COMMERCIO ITINERANTE.....	37

Art. 27 - Domanda di autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante.....	37
Art. 28 - Svolgimento dell'attività in forma itinerante – obblighi e divieti	38
Art. 28 bis – Prescrizioni per il regolare svolgimento dell'attività in forma itinerante	39
CAPO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	39
Art. 29 - Disposizioni transitorie	40
Art. 30 – Sanzioni	40
Art. 31 – Rinvio a disposizioni di legge	43
Art. 32 - Abrogazione di precedenti disposizioni.	43

PREMESSE - OGGETTO E DEFINIZIONI

Oggetto

1. Il Piano comunale del Commercio su Aree Pubbliche è adottato ai sensi della L.R. 06.04.2001, n. 10 e dei relativi criteri applicativi approvati con D.G.R. 20.07.2001, n. 1902 così come modificata per ultimo dalla D.G.R. 2 agosto 2005 n. 2113 (nel presente regolamento si farà riferimento all'Allegato B, che riporta il testo coordinato di tutte le modifiche), tenuto conto delle seguenti disposizioni: D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114; ordinanza del Ministero della Salute in data 3 aprile 2002 (nel seguito OMS/2002); L.R. 25.07.2008, n. 7 'Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli a chilometri zero'; D.G.R. 5 giugno 2012, n. 1010 (contiene una ricognizione delle disposizioni regionali in materia di commercio interessate dai sopravvenuti principi di liberalizzazione dell'esercizio dell'attività commerciale, di cui ai decreti legge 6 dicembre 2011, n. 201 e 24 gennaio 2012, n. 1); D.Lgs. 25.11.2016, n. 222 (in particolare l'Allegato 'Tabella A', sez. 1, punto 1.9 e punto 2); D.G.R. 23 dicembre 2016, n. 2186 (disciplina del procedimento di riconoscimento dei mercati di nuova istituzione) e art. 11 della L.R. 25.06.2021, n. 17 (limita il riconoscimento regionale alla sola istituzione di nuovi mercati e relativo DDR 377/2021); art. 1, comma 686 della L. 30.12.2018, n. 145.

Ha durata triennale ed efficacia, comunque, fino all'adozione di un nuovo piano. Il Piano si compone delle seguenti parti:

- a) **Parte I - Determinazione delle aree dei mercati e delle fiere.**
 - Ricognizione delle aree destinate all'esercizio del commercio su posteggi in concessione;
 - Individuazione dei mercati o fiere esistenti da modificare (potenziare, spostare, ridurre o sopprimere);
 - Individuazione di nuove aree da destinare a posteggi;
 - Individuazione delle aree in cui è vietato il commercio in forma itinerante.
- b) **Parte II - Regolamento per la disciplina del commercio nei mercati e nelle fiere**

2. Le disposizioni normative nel proseguo del presente regolamento sono citate in forma abbreviata. Anche se non espressamente indicato, si fa inoltre riferimento anche alle successive modifiche ed integrazioni delle stesse.

3. Le norme sul procedimento sono definite in via generale dalla L. 241/1990, dalle norme di semplificazione, come precisate dalla D.G.R. 1010/2012, dalla D.G.R. 971/2017 e dal D.Lgs. 222/2016, che ha definito il regime amministrativo dei singoli procedimenti in materia di attività commerciale.

Definizioni e precisazioni

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono:

- a) per **commercio su aree pubbliche**: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali, o sulle aree private delle quali il comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte (D.Lgs. 114/1998);
- b) per **aree pubbliche**: le strade, le piazze, i canali, compresi quelli di proprietà privata gravati da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico (D.Lgs. 114/1998); I parcheggi delle attività produttive (es. discoteche, supermercati), comprese le aree dei distributori di carburanti, non sono aree destinate all'uso pubblico, bensì aree private destinate all'uso da parte di una cerchia di persone che, seppur numerosa, è determinata (i frequentatori della discoteca, i clienti del supermercato e del distributore). Conseguentemente non è possibile posizionarsi in tali aree per esercitare il commercio itinerante (cfr. sito Regione Veneto, faq in materia, aggiornate al 13.01.2022), comprese le aree dove non vigono le disposizioni impartite dal codice della strada;
- c) per **mercato**: l'area pubblica o privata della quale il comune ha la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno, e destinata all'esercizio dell'attività per uno, o più, o tutti i giorni della settimana o del

mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi (D.Lgs. 114/1998);

- d) per **mercato a merceologia esclusiva**: un mercato nel quale le merceologie ammesse sono individuate in modo specifico dal comune e che può anche svolgersi nello stesso periodo in cui sono previste le deroghe stabilite per il commercio al dettaglio in sede fissa (L.R. 10/2001);
- e) per **mercati straordinari**: edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi;
- f) per **posteggio isolato**: mercato costituito da un gruppo di posteggi fino a cinque (L.R. 10/2001);
- g) per **mercato minore**: mercato costituito da un numero di posteggi da sei a venti (L.R. 10/2001);
- h) per **mercato maggiore**: mercato costituito da un numero di posteggi superiore a venti (L.R. 10/2001);
- i) per **mercato stagionale**: un mercato che si svolge per un periodo di tempo inferiore all'anno con un minimo di trenta giorni e un massimo di nove mesi (L.R. 10/2001 e D.G.R. 2113/2005). Può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio;
- j) per **fiera**: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree, pubbliche o private, delle quali il comune ha la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività (D.Lgs. 114/1998);
- k) per **autorizzazione** all'esercizio del commercio su aree pubbliche: l'atto, rilasciato dal comune sede di posteggio, per gli operatori che operano con posteggio; l'atto rilasciato dal comune ove il richiedente intende avviare l'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante, con validità nell'intero territorio nazionale (D.Lgs. 114/1998); si veda, in particolare, l'art. 1 della Parte II per le differenze tra i due tipi di autorizzazione;
- l) per **titolo abilitante**: il titolo abilitante all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche costituito dal regime amministrativo (comunicazione, SCIA o SCIA unica) ai sensi del D.Lgs. 222/2016, come disciplinato dalle regioni e dagli enti locali ai sensi dell'art. 5 dello stesso D.Lgs. 222/2016;
- m) per **autorizzazione temporanea**: l'atto rilasciato dal comune sede di manifestazioni straordinarie a imprese in possesso dei requisiti di legge per l'attività di commercio e di vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande ⁽¹⁾, che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche in occasione di dette manifestazioni straordinarie, nei limiti dei posteggi in esse eventualmente previsti e valido per la durata della manifestazione (L.R. 10/2001);
- n) per **posteggio**: la parte di area pubblica, o privata della quale il comune ha la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio del commercio su aree pubbliche (D.Lgs. 114/1998), delimitato in modo visibile con dei segni posti a terra, o, ove questo non sia possibile, con dei chiari punti di riferimento, da utilizzarsi di regola con l'autoveicolo di servizio;
- o) per **miglioria**: la possibilità, per un operatore con concessione di posteggio, in una fiera o in un mercato, di scegliere un altro posteggio, purché non assegnato, del medesimo settore o della medesima tipologia merceologica;
- p) per **ampliamento**: la possibilità, per un operatore con concessione di posteggio, in una fiera o in un mercato, di chiedere l'aumento della superficie del posteggio;
- q) per **posteggio riservato**: il posteggio individuato per i produttori agricoli ai sensi della vigente normativa di settore;
- r) per **produttori agricoli**: gli imprenditori agricoli che vendono al dettaglio i prodotti provenienti dalle proprie aziende ai sensi del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228;
- s) per **settore merceologico**: quanto previsto dall'articolo 5 del D.Lgs. 114/1998 per esercitare l'attività commerciale, con riferimento ai settori alimentare e non alimentare (D.Lgs. 114/1998);

¹ I requisiti di legge attualmente sono contenuti nell'art. 71 del D.Lgs. 59/2010, nonostante l'area pubblica sia stata esclusa dal campo di applicazione dello stesso D.lgs 59/2010 (ai sensi art. 1, comma 686 della L. 30.12.2018, n. 145), in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni in materia di rinnovo delle concessioni aventi scadenza entro il 31.12.2020 (DM 25.11.2020, Allegato A, punto 3).

- t) per **tipologia merceologica**: la specifica merceologia che deve essere posta in vendita in un posteggio, stabilita nella deliberazione di approvazione del piano comunale di cui all'art. 2 della L.R. 10/2001;
- u) per **fronte di vendita**: ciascuno dei lati del posteggio accessibili alla clientela per la scelta o la visione della merce;
- v) per **operatore precario**: l'operatore, già titolare di un'autorizzazione/titolo abilitante per il commercio su aree pubbliche che, non essendo titolare di concessione per un determinato posteggio, intestato ad altro soggetto, ma temporaneamente non occupato, o ancora non assegnato, aspira ad occuparlo, occasionalmente;
- w) per **spunta**: operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede all'assegnazione ad operatori precari, limitatamente a quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati. Le risultanze di detta operazione devono essere tenute in apposita graduatoria, debitamente aggiornata;
- x) per **presenze effettive in una fiera fino al 03.04.2013**: il numero delle volte in cui un operatore ha effettivamente esercitato l'attività (D.Lgs. 114/1998), con utilizzo del posteggio per il periodo previsto;
- y) per **presenze in un mercato e, dal 04.04.2013, in una fiera**: il numero delle volte in cui un operatore (precario e non) si è presentato nel mercato/fiera, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale (D.Lgs. 114/1998), purché ciò non dipenda da una sua rinuncia per motivi non legati ad una obiettiva insufficienza delle dimensioni del posteggio;
- z) per **ordinanza del Ministro della Salute**: l'ordinanza di detto Ministero in data 3 aprile 2002; ai sensi e per gli effetti di detta ordinanza si intende per **somministrazione di alimenti e bevande**: la vendita di prodotti alimentari effettuata mettendo a disposizione degli acquirenti impianti ed attrezzature, nonché locali di consumo o aree di ristorazione, che consentono la consumazione sul posto dei prodotti ⁽²⁾;
- aa) per **raccomandazioni tecniche di prevenzione incendi**: l'atto emanato dal Ministero dell'Interno prot. n. 3794 del 12.03.2014;
- bb) per **SUAP**: lo Sportello Unico per le Attività Produttive di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160.

2. Agli effetti del presente regolamento si chiarisce che:

- a) qualora, per disposizione normativa o di regolamento, sia prevista l'acquisizione del parere delle rappresentanze locali delle associazioni degli operatori e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, essa deve avvenire tramite consultazione diretta o tramite invito a presentare eventuali osservazioni entro il termine indicato in apposita richiesta/invito; in caso di assenza del rappresentante o qualora il parere richiesto non pervenga nei termini fissati, deve intendersi espresso parere favorevole⁽³⁾.
- b) al solo fine di allineare la terminologia del presente regolamento con quanto stabilito nelle deliberazioni della Giunta regionale del Veneto, i riferimenti all'anzianità di iscrizione nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA) devono intendersi riferiti all'anzianità di esercizio dell'attività di commercio su area pubblica come risultante da visura camerale.

² Va sottinteso che l'attività di somministrazione di alimenti e bevande su area pubblica si configura esclusivamente in presenza di impianti e attrezzature (tavoli, sedie, ombrelloni e simili) idonee all'accoglienza e allo stazionamento della clientela durante la consumazione. Pertanto la vendita di alimenti e bevande su area pubblica, direttamente dal banco mobile, senza tali impianti ed attrezzature, non costituisce attività di somministrazione.

³ D.G.R. 2113/2005 - Parte I – punto 1, comma 2:

2. Il parere delle rappresentanze locali delle associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale deve essere ritualmente acquisito dal Comune tramite consultazione diretta o invito a presentare eventuali osservazioni e proposte sul piano in discussione

PARTE I - DETERMINAZIONE DELLE AREE DEI MERCATI E DELLE FIERE

1. Ricognizione delle aree e dei posteggi esistenti

1. Nel territorio comunale l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche mediante utilizzo di posteggio vengono attualmente esercitate nelle seguenti aree:

MERCATO MAGGIORE di ALLEGHE

Ubicazione: **Via Lungolago** Tipologia: **stagionale** Giornata di svolgimento: **martedì**
ultimo martedì di giugno – primo martedì di settembre

Estremi atti di istituzione: esistente dal 1987, della cui presenza si prende atto con deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 15.06.2005. Viene variato nel 2006, con deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 26.06.2006. Viene citato nella deliberazione n. 12 del 28.04.2021, la quale istituisce il canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree destinate ai mercati. Potenziato con l'approvazione del Piano del Commercio su area pubblica del Comune di Alleghe avvenuta con deliberazione consigliere n. 15 del 13.04.2023.

Superficie complessiva dei posteggi mq. 1.800 circa

Posteggi settore alimentare n. 5

Posteggi settore non alimentare n. 35

Produttori agricoli n. 2

di cui uno riservato ai soggetti esercenti la vendita diretta di prodotti agricoli provenienti da agricoltura biologica.

Posteggi complessivi n. 42

Planimetria: Allegato A)

MERCATO MINORE di CAPRILE

Ubicazione: **Via S. Marco** Tipologia: **stagionale** Giornata di svolgimento: **venerdì**
ultimo venerdì di giugno – primo venerdì di settembre

Estremi atti di istituzione: esistente dal 1987, della cui presenza si prende atto con deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 15.06.2005. Viene variato nel 2006, con deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 26.06.2006. Viene citato nella deliberazione n. 12 del 28.04.2021, la quale istituisce il canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree destinate a mercati. Potenziato con l'approvazione del Piano del Commercio su area pubblica del Comune di Alleghe avvenuta con deliberazione consigliere n. 15 del 13.04.2023.

Superficie complessiva dei posteggi mq. 1300 circa

Posteggi settore alimentare n. 4

Posteggi settore non alimentare n. 24

Produttori agricoli n. 2

di cui uno riservato ai soggetti esercenti la vendita diretta di prodotti agricoli provenienti da agricoltura biologica.

Posteggi complessivi n. 30

Planimetria: Allegato B)

FIERA DI PRIMAVERA

Ubicazione: **Via San Marco - P.zza O. Dogliani** Tipologia: **fiera** Giornata di svolgimento: **primo giovedì di maggio**

Estremi atti di istituzione: esistente dal 1987, della cui presenza si ha contezza da documentazione agli atti.

Potenziata con l'approvazione del Piano del Commercio su area pubblica del Comune di Alleghe avvenuta con deliberazione consiliare n. 15 del 13.04.2023.

Superficie complessiva dei posteggi mq. 1300 circa

Posteggi settore alimentare n. 4

Posteggi settore non alimentare n. 24

Produttori agricoli n. 2

di cui uno riservato ai soggetti esercenti la vendita diretta di prodotti agricoli provenienti da agricoltura biologica.

Posteggi complessivi n. 30

Planimetria: Allegato C)

FIERA DI SETTEMBRE

Ubicazione: **Via Lungolago** Tipologia: **fiera** Giornata di svolgimento: **14 settembre**

Estremi atti di istituzione: esistente dal 1987, della cui presenza si ha contezza da documentazione agli atti.

Potenziata con l'approvazione del Piano del Commercio su area pubblica del Comune di Alleghe avvenuta con deliberazione consiliare n. 15 del 13.04.2023.

Superficie complessiva dei posteggi mq. 1.800 circa

Posteggi settore alimentare n. 5

Posteggi settore non alimentare n. 35

Produttori agricoli n. 2

di cui uno riservato ai soggetti esercenti la vendita diretta di prodotti agricoli provenienti da agricoltura biologica.

Posteggi complessivi n. 42

Planimetria: Allegato D)

POSTEGGIO ISOLATO ALLEGHE

Ubicazione: **Corso Venezia – fronte cimitero** Tipologia: **stagionale** Giornata di svolgimento: **martedì**

terzo martedì di settembre – secondo martedì di giugno

Questo posteggio isolato viene istituito al fine di garantire un servizio all'utenza non solo della frazione ma anche del resto del territorio.

Superficie complessiva dei posteggi mq. 45 circa

Posteggi settore alimentare n. 1 tipologia: - frutta e verdura n. 1

Posteggi complessivi n. 1

Planimetria: Allegato E)

POSTEGGIO ISOLATO DI CAPRILE

Ubicazione: **Corso Veneto** Tipologia: **stagionale** Giornata di svolgimento: **venerdì**

secondo venerdì di settembre – terzo venerdì di giugno

Questo posteggio isolato viene istituito al fine di garantire un servizio all'utenza non solo della frazione ma anche del resto del territorio.

Superficie complessiva dei posteggi mq. 45 circa

Posteggi settore alimentare n. 1 tipologia: - frutta e verdura n. 1

Posteggi complessivi n. 1

Planimetria: Allegato F)

2. Individuazione delle modifiche

1. Individuazione dei mercati o fiere esistenti da modificare, potenziare, spostare, ridurre o sopprimere

a) fiere da istituire:

FIERA DI SAN BARTOLOMEO

Ubicazione: **Via San Marco – Caprile** Tipologia: **fiera** Giornata di svolgimento: **terza domenica di agosto**

Si ritiene di localizzare la fiera in via S. Marco
Superficie complessiva dei posteggi mq. 800 circa

Posteggi settore alimentare	n. 4
Posteggi settore non alimentare	n. 13
Produttori agricoli	n. 2
di cui uno riservato ai soggetti esercenti la vendita diretta di prodotti agricoli provenienti da agricoltura biologica.	
Posteggi complessivi	n. 19

Planimetria: Allegato G)

3. Struttura definitiva delle aree e dei posteggi

1. Per ogni mercato e fiera sono approvate le seguenti distinte planimetrie e schede allegate e parti integranti del presente piano, complete delle informazioni previste agli articoli 13 e 26 del Regolamento comunale per la disciplina del commercio nei mercati e nelle fiere, di cui alla PARTE II del presente Piano:
 - a) MERCATO MAGGIORE DI ALLEGHE (planimetria, allegato A); piano di sicurezza allegato G)
 - b) MERCATO MAGGIORE DI CAPRILE (planimetria, allegato B); piano di sicurezza allegato H)
 - c) FIERA DI PRIMAVERA (planimetria, allegato C);
 - d) FIERA DI SETTEMBRE (planimetria, allegato D);
 - e) POSTEGGIO ISOLATO DI ALLEGHE (planimetria, allegato E)
 - f) POSTEGGIO ISOLATO DI CAPRILE (planimetria, allegato F)
 - g) FIERA DI SAN BARTOLOMEO (planimetria, allegato G);

4. Individuazione delle aree in cui è vietato il commercio in forma itinerante ⁽⁴⁾⁽⁵⁾

1. i parcheggi dei cimiteri
2. per motivi di polizia stradale, sicurezza e incolumità pubblica (lo stazionamento dei mezzi attrezzati alla vendita determinano raggruppamento in loco di persone che creano turbativa e pericolo per la circolazione); nel primo caso anche per motivi di decoro e igiene.

Con apposito provvedimento della Giunta comunale, in occasione di manifestazioni particolari, i divieti stabiliti dalla presente disposizione possono essere derogati o ampliati.

Ai trasgressori la presente disposizione, fatta salva l'applicazione delle norme violate in materia di commercio, igiene e Canone Unico, sarà applicato quanto previsto dall'art. 650 c.p.

⁴ L.R. 10/2001 - art. 2 - Compiti dei comuni.

1.b) individuano le aree nelle quali l'esercizio del commercio è vietato o sottoposto a condizioni particolari per motivi di viabilità, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse, nonché per motivi di salvaguardia di aree aventi valore architettonico, storico, artistico e ambientale.

⁵ D.G.R. 2113/2005 - Parte I – punto 1, comma 6:

I Comuni, per motivi di viabilità, igienico sanitari, di pubblica sicurezza o altri motivi di pubblico interesse, possono delimitare gli spazi e le aree in cui l'esercizio del commercio su aree pubbliche è vietato. Non è possibile stabilire limitazioni o divieti per creare zone di rispetto a tutela di operatori su aree private.

Parte II - punto 3 – comma 1:

I Comuni che intendono vietare l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante, per motivi di polizia stradale, igienico-sanitari, tutela del patrimonio archeologico, storico, artistico e ambientale o, comunque, di pubblico interesse, devono individuare in maniera

precisa gli spazi e le aree pubbliche (strade, piazze, pubblici mercati, ecc.) in cui l'esercizio di tale commercio è vietato. Non è possibile limitare l'afflusso degli ambulanti, né stabilire per essi termini di permanenza nel territorio comunale, per ragioni diverse da quelle indicate. Parte II - punto 3, comma 2:

In occasione di manifestazioni particolari e non ripetitive i Comuni possono derogare ai divieti stabiliti

PARTE II - REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO NEI MERCATI E NELLE FIERE

CAPO I – NORME GENERALI DI ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’

Art. 1 – Esercizio dell’attività e autorizzazioni/titoli abilitanti ⁽⁶⁾

1. L’esercizio dell’attività è soggetto ad autorizzazione/titolo abilitante che viene rilasciata/inviato dal/al SUAP. Per i titoli abilitanti, si vedano gli art. 4 (subingresso) e 26, comma 3 (autorizzazioni temporanee).
2. L’attività può essere esercitata da persone fisiche, società di persone (s.a.s. – s.n.c.), comprese le imprese familiari (cfr D.G.R. 2113/2005 – Parte II – punto 1, comma 1) e società di capitali regolarmente costituite o cooperative.
3. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:
 - su posteggi dati in concessione per un periodo pluriennale ⁽⁷⁾ o in via temporanea in caso di manifestazioni straordinarie;
 - su qualsiasi area pubblica non vietata ai sensi del successivo art. 28 comma 2, purché in forma itinerante.
4. Le autorizzazioni sono distinte in:
 - **tipo A** (art. 28, comma 1, let. a) del D.Lgs. 114/1998): l’atto rilasciato dal comune sede di mercato o posteggio. Esso abilita:
 - all’esercizio del commercio sul posteggio dato in concessione;
 - all’assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati nei mercati della regione di appartenenza del comune che l’ha rilasciato;
 - all’esercizio del commercio in forma itinerante nell’ambito della regione di appartenenza del comune che l’ha rilasciato (D.Lgs. 114/1998);
 - alla partecipazione alle fiere che si svolgono su tutto il territorio nazionale;
(il tipo A rilasciato da un comune di un’altra regione abilita quindi, nell’ambito della regione veneto, esclusivamente alla partecipazione alle fiere).
 - **tipo B** (art. 28, comma 1, let b) del D.Lgs. 114/1998): l’atto rilasciato dal comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l’attività. Esso abilita:
 - all’esercizio del commercio in forma itinerante nell’ambito del territorio nazionale;
 - all’assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati nei mercati di tutto il territorio nazionale;
 - alla partecipazione alle fiere che si svolgono su tutto il territorio nazionale;
 - alla vendita presso il domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago;
 - **Autorizzazione a partecipare alle fiere** (art. 11, comma 1 della L.R. 10/2001): l’atto rilasciato dal comune sede della fiera. Esso non abilita all’esercizio del commercio su aree pubbliche al di fuori del posteggio cui inerisce. ⁽⁸⁾

⁶ Il presente articolo deve essere armonizzato con il regime amministrativo di cui al D.Lgs. 222/2016, come disciplinato dalle regioni e dagli enti locali ai sensi dell’art. 5 dello stesso D.Lgs. 222/2016.

⁷ Attualmente tale periodo è di 12 anni, ai sensi della D.G.R. 1552/2016 – Allegato A – punto 1 e per coerenza con il disposto dell’art. 181, c. 4-bis del D.L. 34/2020 in materia di rinnovo delle concessioni aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020. Si veda anche l’art. 20.

⁸ DGR 2113 – Parte III – punto 9, comma 5:

L’autorizzazione a partecipare alla fiera e la relativa concessione del posteggio costituiscono, nel loro insieme, ramo d’azienda.

- *Autorizzazioni temporanee in occasione di manifestazioni straordinarie (art. 3, comma 4 della L.R. 10/2001).*

Quando l'autorizzazione può essere sostituita dall'apposito titolo abilitante in conformità alla disciplina vigente (attualmente rinvenibile nella normativa in materia di regimi amministrativi di cui al D.Lgs 222/2016, come recepito dalla Regione), lo stesso si riferirà alle tipologie sopra indicate ⁽⁹⁾.

5. Le autorizzazioni/i titoli abilitanti sono rilasciate/presentati con riferimento ai due settori merceologici, alimentare e non alimentare, a chi è in possesso dei requisiti di legge per l'attività di commercio e di vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande, nonché del requisito della regolarità contributiva ⁽¹⁰⁾.
6. L'autorizzazione/il titolo abilitante con posteggio (tipo A) può essere limitata/o ad una tipologia merceologica, fatto salvo quanto previsto dall'art. 30, comma 3 del D.Lgs. 114/1998 ⁽¹¹⁾.
7. Nel caso di attività esercitata sul medesimo posteggio per almeno cinque giorni alla settimana, la stessa costituisce un unico ramo d'azienda (l'autorizzazione/il titolo abilitante deve essere unica/o ai sensi L.R. 10/2001, art. 7, comma 4).

⁹ Attualmente per le autorizzazioni temporanee non c'è un titolo abilitante sostitutivo.

¹⁰ Di cui, attualmente, all'art. 71 del D.lgs. 59/2010 (cfr. nota 1) e, per la regolarità contributiva, agli artt. 4-bis e 4-ter della L.R. 10/2001.

Art. 4-bis - Obbligo di regolarità contributiva

1. L'attività di commercio su aree pubbliche, sia itinerante che su posteggi, è soggetta al requisito della regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL o di altri istituti previdenziali.
2. I comuni svolgono in via telematica l'attività di verifica della regolarità contributiva ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 3 e 4.
3. I comuni effettuano controlli periodici sulla regolarità contributiva dei soggetti abilitati al commercio su aree pubbliche, avvalendosi anche della collaborazione dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 7.
4. Le imprese richiedenti le autorizzazioni al commercio su aree pubbliche indicano ai comuni, al momento della richiesta di rilascio dell'autorizzazione e in tutti i casi in cui si verificano modifiche dei dati identificativi delle imprese stesse, gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni necessarie alla verifica della regolarità contributiva, ai sensi dell'*articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445* "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e successive modificazioni.
5. Le imprese non ancora iscritte al registro delle imprese alla data del rilascio o di subingresso dell'autorizzazione o per le quali, alla medesima data, non sia scaduto il termine per il primo versamento contributivo, sono soggette alla verifica della regolarità contributiva decorsi centoventi giorni dalla data di iscrizione al registro delle imprese e comunque entro i sessanta giorni successivi. A tal fine le imprese indicano al comune gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni necessarie alla verifica della regolarità contributiva.
6. La partecipazione a mercati, mercati straordinari, fiere e manifestazioni straordinarie su aree pubbliche da parte di soggetti abilitati in altre regioni è subordinata alla verifica della regolarità contributiva se tale verifica, nella Regione in cui si è ottenuto il titolo abilitativo, non costituisce un presupposto per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche.
7. La partecipazione da parte di imprese a mercati, mercati straordinari, fiere e manifestazioni straordinarie su aree pubbliche è subordinata alla verifica della regolarità contributiva.

Art. 4-ter - Verifiche presso l'INPS e documenti sostitutivi del Documento unico di regolarità contributiva (DURC).

1. Nei casi in cui il richiedente non è soggetto all'iscrizione all'INAIL, gli adempimenti di cui all'articolo 4-bis sono assolti mediante verifica della regolarità contributiva presso l'INPS.
2. Le imprese che hanno sede in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia possono presentare documentazione equivalente al DURC o al certificato di regolarità contributiva rilasciata nello Stato membro d'origine ai fini delle verifiche e degli adempimenti di cui all'articolo 4-bis.
3. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è in ogni caso rilasciata all'operatore che ha ottenuto dall'INPS o dall'INAIL la rateizzazione del debito contributivo.

¹¹ D.Lgs. 114/1998 – art. 30, comma 3:

“Sono fatti salvi i diritti acquisiti dagli operatori prima dell'entrata in vigore del presente decreto e delle disposizioni attuative di cui all'articolo 28”.

8. L'attività esercitata negli aeroporti, stazioni e autostrade è subordinata al permesso del proprietario o del gestore o comunque della competente autorità, i quali stabiliscono le modalità e le condizioni per l'utilizzo degli spazi concessi. In tali aree ed in quelle demaniali non rientranti nella disponibilità del comune, l'attività di tipo A è comunque possibile solo se il relativo posteggio è individuato nel piano comunale. ⁽¹²⁾
9. Nei mercati/fiere possono operare solamente commercianti su aree pubbliche in possesso della prescritta autorizzazione/titolo abilitante e gli imprenditori agricoli, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 228/2001, che vendono in misura prevalente i prodotti provenienti dalle rispettive aziende e che abbiano presentato al comune sede dell'azienda l'apposita comunicazione di cui all'art. 4, comma 2 del citato D.Lgs. 228/2001 o che siano titolari di una concessione di posteggio per la vendita di prodotti agricoli presso altri mercati (con la concessione del medesimo mercato solo una volta esaurita la graduatoria dei precari presenti ai sensi degli articoli 20, comma 4 e 19, comma 5).

Art. 2 – Autorizzazione con posteggio pluriennale

1. L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica o privata, di cui il comune ha la disponibilità, mediante utilizzo di posteggi dati in concessione pluriennale, è rilasciata dal responsabile del servizio competente, contestualmente ⁽¹³⁾ al rilascio della concessione del posteggio, sulla base di apposite procedure di assegnazione secondo quanto previsto nei successivi specifici articoli del presente regolamento. L'autorizzazione, unitamente alla concessione, può essere rilasciata per un utilizzo stagionale. Nel caso di concessioni con utilizzo inferiore all'anno, lo stesso posteggio può essere oggetto di più concessioni (cfr D.G.R. 2113/2005 – parte II – punto 2, comma 15).

Art. 3 - Produttori agricoli ⁽¹⁴⁾

1. I produttori agricoli, iscritti nel registro delle imprese (imprenditori agricoli), possono esercitare l'attività di vendita su aree pubbliche in forma itinerante, su tutto il territorio nazionale, previo invio della comunicazione di cui all'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 228/2001 al comune in cui ha sede l'azienda di produzione.
2. L'attività del produttore agricolo effettuata in forma itinerante è sottoposta agli stessi limiti, obblighi e divieti previsti per gli operatori del commercio su aree pubbliche.
3. Un produttore agricolo può partecipare alla spunta nei mercati/fiere in forza della comunicazione di cui all'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 228/2001 o di una concessione di posteggio per la vendita di prodotti agricoli in altro mercato (con la concessione del medesimo mercato solo una volta esaurita la graduatoria dei precari presenti ai sensi degli articoli 20, comma 4 e 19, comma 5).

¹² D.G.R. 2113/2005 – Parte II – punto 2, comma 21:

“Nelle aree demaniali non comunali di cui il comune non abbia la diretta disponibilità è possibile l'istituzione di posteggi isolati previo permesso delle competenti autorità che stabiliscono le modalità e le condizioni, anche temporali, per l'utilizzo delle medesime. In tal caso il Comune, previa verifica della sussistenza dei requisiti per poter svolgere l'attività, rilascia il provvedimento autorizzatorio per il commercio su posteggio e la relativa concessione.”

¹³ D.G.R. 2113/2005 – Parte II – punto 2, comma 15: “Il rilascio dell'autorizzazione e della concessione sono contestuali.”
D.Lgs. 222/2016 – Allegato tabella A, Sezione I, sottosezioni n. 2.1, punto 53, e n. 2.3, punto 59.

¹⁴ L'articolato deriva direttamente da fonti normative

4. Per la vendita mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione va presentata al comune sede del posteggio e deve contenere la richiesta di assegnazione dello stesso (cfr art. 4, comma 4 del D.Lgs. 228/2001) secondo le modalità previste nei successivi specifici articoli del presente regolamento.
5. Il produttore agricolo deve indicare al pubblico in modo chiaro e ben leggibile gli eventuali prodotti che non sono provenienti dalla propria azienda. In ogni caso, per mantenere la qualifica di produttore agricolo ai fini del presente articolo, l'ammontare dei ricavi relativi a tali prodotti non può superare i limiti fissati dalla normativa vigente (cfr. art. 4, D.Lgs. 228/2001).

Art. 4 - Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione/concessione

1. In relazione ai subingressi si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 della L.R. 10/2001 come integrate dalla Regione con apposite deliberazioni di Giunta ⁽¹⁵⁾(¹⁶), coordinate con le vigenti disposizioni in materia

¹⁵ L.R. 10/2001 – art. 6 - Subingresso delle autorizzazioni.

1. Il subingresso ad altro soggetto in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" a seguito di morte del titolare, di cessione o di affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare, è soggetto ai regimi amministrativi stabiliti dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 "Individuazione dei procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124" e successive modifiche ed integrazioni (*comunicazione, in caso di settore non alimentare; SCIA unica, in caso di settore alimentare*).

2. La segnalazione di inizio attività o la comunicazione di cui al comma 1, corredata dall'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti previsti, deve essere presentata dal subentrante a pena di decadenza, entro sessanta giorni dall'atto di cessione o affidamento in gestione dell'attività in caso di atto tra vivi ovvero entro sei mesi dalla morte del titolare e per tale periodo gli eredi hanno facoltà di continuare l'attività, anche se non in possesso dei requisiti richiesti.

3. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda per atto tra vivi o a causa di morte comporta la possibilità per il subentrante di continuare l'attività senza alcuna interruzione solo dopo aver presentato la relativa segnalazione di inizio attività o comunicazione di subingresso:

- a) al comune sede del posteggio, per le imprese dotate di autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a) del decreto legislativo (*o dell'apposito titolo abilitante*);
- b) al primo comune in cui il subentrante intende esercitare l'attività, per le imprese dotate di autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b) del decreto legislativo (*o dell'apposito titolo abilitante*);
- c) abrogato.

4. Il subentrante acquisisce i titoli di priorità posseduti dal precedente titolare, ad eccezione dell'anzianità di iscrizione nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA).

5. In caso di cessione di rami d'azienda a diversi acquirenti è fatto obbligo di indicare, nell'atto di cessione, la ditta che subentra nelle priorità acquisite dal cedente con l'autorizzazione relativa allo specifico ramo d'azienda.

6. In caso di subentro in imprese con posteggio il subentrante subentra nelle restanti annualità della concessione.

7. La domanda di reintestazione (*ora: il titolo abilitante, cfr. comma 1*) di una autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di una piccola impresa commerciale rilasciata a seguito di cessione o di affidamento di gestione dell'azienda, effettuati con scrittura privata registrata ai sensi del combinato disposto degli articoli 2083, 2202 e 2556 del Codice civile, consente di proseguire l'attività del dante causa senza interruzioni nel rispetto delle norme di cui al presente articolo.

¹⁶ D.G.R. 2113/2005 – Parte II, punto 5:

1. Si rammenta che ai sensi dell'art. 2556, comma 2, del Codice Civile i contratti che hanno ad oggetto il trasferimento della proprietà o del godimento dell'azienda o di ramo d'azienda devono essere redatti in forma pubblica o per scrittura privata autenticata.

2. Il subentrante acquisisce i titoli di priorità posseduti dal precedente titolare, ad eccezione dell'anzianità di iscrizione al REA. Il subentrante acquisisce anche le assenze non giustificate eventualmente effettuate dall'originario titolare dell'autorizzazione. L'operatore che trasferisce la gestione o la proprietà dell'azienda per atto tra vivi, deve indicare, nel relativo contratto, il numero delle assenze non giustificate effettuate con riferimento all'autorizzazione afferente allo specifico ramo d'azienda.

3. Si rammenta che, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della L. 7 agosto 1990 n. 241, nel caso di trasferimento in gestione di azienda o ramo d'azienda, l'avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione per decadenza dalla concessione di posteggio o per altro dei motivi di cui all'art. 5, comma 1, della L.R. 10/2001 deve essere comunicato anche al titolare originario dell'autorizzazione che ha affidato in gestione l'azienda.

di individuazione dei regimi amministrativi ⁽¹⁷⁾.

2. Lo scambio consensuale dei posteggi, purché dello stesso settore merceologico o della stessa tipologia merceologica, tra due titolari nello stesso mercato avviene solamente a seguito di cessione di attività o ramo d'azienda tra le parti, in conformità alla normativa vigente. ⁽¹⁸⁾
3. Nel caso di attività data in gestione, la reintestazione dell'autorizzazione segue le disposizioni in materia di subingressi, ma non viene richiesta la forma pubblica o la scrittura privata autenticata. Non è richiesta la reintestazione da parte del titolare che affitta l'azienda nel caso di passaggio diretto della gestione tra due affittuari.
4. Per il subentro nella titolarità del titolo abilitante su posteggio e della corrispondente concessione del suolo pubblico deve essere presentata un'unica pratica (cfr. nota 16). L'acquirente subentra nelle restanti annualità della concessione ⁽¹⁹⁾. Il comune comunica a tutti gli uffici ed enti interessati la nuova titolarità dell'acquirente, che subentra nelle restanti annualità della concessione.

CAPO II - NORME GENERALI SULLE CONCESSIONI DI SUOLO PUBBLICO

Art. 5 - Concessione del posteggio nei mercati/fiere, durata

1. La concessione di posteggio ha durata pluriennale ⁽²⁰⁾, in base a quanto stabilito dal comune con le procedure di assegnazione o in base a quanto stabilito da disposizioni normative, salvo cessazione dell'attività, da comunicarsi al comune tramite SUAP.
2. In caso di affidamento in gestione, la comunicazione di cessazione, per avere valore definitivo, deve contenere anche una dichiarazione di assenso dal proprietario dell'azienda.

Art. 6 – Oneri economici per l'occupazione del posteggio

1. Le concessioni per l'occupazione dei posteggi sono soggette al pagamento del “canone patrimoniale di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile”, il cosiddetto “canone unico”, comprendente anche la tariffa di smaltimento dei rifiuti solidi, nelle misure stabilite dalle vigenti norme di legge e regolamentari.
2. Tale canone dovrà essere versato secondo quanto stabilito nel regolamento istitutivo dello stesso e comunque fino al giorno in cui il posteggio è riconsegnato nella libera e piena disponibilità del comune, sgombero da cose ed attrezzature del concessionario.

¹⁷ In particolare si applicano le disposizioni di cui alla D.G.R. 2186/2016, in caso di attività di vendita su aree pubbliche con posteggio, la quale stabilisce che trova applicazione, in luogo del previgente regime autorizzatorio, il regime di cui al D.Lgs. 222/2016 (comunicazione per i posteggi del settore non alimentare ovvero SCIA unica per i posteggi del settore alimentare).

¹⁸ D.G.R. 2113/2005 – Parte III – punto 6, comma 13

¹⁹ D.G.R. 2113/2005 – Parte II – punto 2, comma 15 e punto 9, comma 4

²⁰ Attualmente tale periodo è di 12 anni, ai sensi della D.G.R. 1552/2016 – Allegato A – punto 1 e per coerenza con il disposto dell'art. 181, c. 4-bis del D.L. 34/2020 in materia di rinnovo delle concessioni aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020.

Art. 7 - Decadenza della concessione di posteggio

1. Salvo i casi di assenza per malattia o gravidanza, giustificati da comunicazione scritta, accompagnata da idonea documentazione, che deve pervenire al comune, tramite SUAP, entro trenta giorni dal verificarsi dall'assenza stessa ⁽²¹⁾, l'operatore decade dalla concessione di posteggio:
 - nell'ambito di un mercato, quando il posteggio non viene utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare. Per il mercato annuale a cadenza settimanale il numero di assenze non giustificate oltre il quale scatta la decadenza è di n. 17 assenze.
 - nell'ambito di una fiera, in caso di assenza alla stessa per due volte consecutive.
2. In caso di società le assenze per le cause sopra indicate possono essere riferite esclusivamente al rappresentante legale, salvo che la società abbia preventivamente designato il socio che normalmente partecipa al mercato; in questo caso le assenze possono essere giustificate esclusivamente con riferimento al socio designato. ⁽²²⁾
3. Nel caso di subingresso o reintestazione il subentrante acquisisce anche le assenze non giustificate eventualmente effettuate dall'originario titolare dell'autorizzazione. ⁽²³⁾
4. L'assenza nei mercati straordinari, mercati anticipati, mercati posticipati e mercati festivi infrasettimanali confermati non è conteggiata, così come l'assenza per cause di forza maggiore (neve abbondante, allerte meteo, etc)
5. Sono altresì causa di decadenza le fattispecie elencate nel regolamento istitutivo del canone unico.

Art. 8 – Soppressione del posteggio per motivi di pubblico interesse ⁽²⁴⁾

1. Il comune può sopprimere posteggi per motivi di pubblico interesse o necessità, con esclusione di qualsiasi onere a carico del comune stesso.
2. L'interessato ha diritto di ottenere un altro posteggio nel territorio comunale, individuato e assegnato ai sensi dell'art. 16 – Trasferimento dei mercati. In caso di rifiuto al trasferimento, decorsi i termini di cui all'art. 5,

²¹ L.R. 10/2001 – art. 5, comma 1, lettera b): viene citata come giustificata anche l'assenza per servizio militare, la cui obbligatorietà è tuttavia inattiva dal 01.01.2005, ai sensi L. 223/2004).

²² D.G.R. 2113/2005 – Parte II – punto 2, comma 20

Ai fini della dichiarazione della decadenza dalla concessione di posteggio di cui all'art. 5, comma 1, lett. b) della L.R. 10/2001, nel caso di società le assenze per le cause ivi indicate possono essere riferite esclusivamente al rappresentante legale, salvo che la società abbia preventivamente designato il socio che normalmente partecipa al mercato; in questo caso le assenze possono essere giustificate esclusivamente con riferimento al socio designato.

²³ D.G.R. 2113/2005 – Parte II – punto 5, comma 2

Il subentrante acquisisce i titoli di priorità posseduti dal precedente titolare, ad eccezione dell'anzianità di iscrizione al REA. Il subentrante acquisisce anche le assenze non giustificate eventualmente effettuate dall'originario titolare dell'autorizzazione.

²⁴ In materia di soppressione di mercati o posteggi vedere anche D.G.R. 2113/2005 – Parte III – punto 2, di cui alla nota 54.

comma 1, lettera b, della L.R. 10/2001, si applica quanto previsto dall'art. 30, comma 6, lettera b) ai fini della decadenza dell'autorizzazione/pronuncia di inefficacia del titolo abilitante.

Art. 9 – Sospensione, decadenza e revoca della concessione per omesso pagamento del canone unico

1. Per questa fattispecie si rimanda a quanto disposto nel regolamento del “canone patrimoniale di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile”.

CAPO III – ALTRE NORME GENERALI

Art. 10 - Obblighi e divieti per gli operatori

1. Ogni operatore commerciale utilizza il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti indicati nell’autorizzazione d’esercizio, nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria e di sicurezza, nonché delle condizioni eventualmente precisate nell’autorizzazione d’esercizio, nella concessione di suolo pubblico e nei regolamenti comunali.
2. L’operatore ha l’obbligo di esibire l’autorizzazione/titolo abilitante in originale su richiesta dei competenti organi di vigilanza ⁽²⁵⁾. In caso di autorizzazione rilasciata in modalità telematica, l’esibizione deve avvenire in ottemperanza alle vigenti disposizioni del CAD (D.Lgs. 82/2005).
3. I prodotti esposti per la vendita devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l’uso di un cartello o con altre modalità idonee ⁽²⁶⁾.
4. L'operatore che pone in vendita anche indumenti usati deve collocarli separatamente dagli altri e deve darne adeguata pubblicità, evidenziando con cartelli ben visibili gli indumenti usati ⁽²⁷⁾. Resta fermo il rispetto delle norme di pubblica sicurezza previste per la commercializzazione di prodotti usati e il rispetto delle norme igienico sanitarie.

Art. 10 bis – Prescrizioni per il regolare svolgimento del mercato/fiera a carico degli operatori

1. Devono essere rispettati gli orari stabiliti per l’esercizio dell’attività, per l’inizio e la fine delle operazioni di vendita e per il montaggio e lo smontaggio delle strutture.
2. I banchi, gli autoservizi e le attrezzature devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato, come da planimetria, entro l’orario d’inizio delle operazioni di vendita previsto per ciascun mercato; in caso contrario, l’operatore sarà considerato assente a tutti gli effetti. I concessionari non possono occupare superficie maggiore e diversa da quella assegnata.
3. Le eventuali tende ed analoghe coperture dei banchi non possono sporgere oltre un metro dalla verticale del limite di allineamento del posteggio assegnato, purché di carattere meccanico o, in caso contrario, di altezza

²⁵ D.G.R. 2113/2005 - Parte II - punto 2, comma 8.

²⁶ D.Lgs. 114/1998 – art. 14.

²⁷ D.G.R. 2113/2005 - Parte III - punto 6, comma 11

minima di 4,20 m e devono essere collocate in modo da lasciare libero ed agevole il passaggio, da non costituire pericolo e molestia e da non precludere la visuale degli altri banchi. La merce non può essere comunque esposta oltre lo spazio assegnato a terra, sia se collocata a terra sia se appesa alla tenda o a trespoli di qualsiasi tipo.

4. È obbligatorio lo svolgimento dell'attività di vendita da parte di ciascun operatore per tutta la durata del mercato, anche in caso di suo prolungamento, fatte salve cause di forza maggiore dovute a particolari condizioni climatiche, a problemi di salute o ad impossibilità documentata di permanenza nel mercato. In caso contrario, l'operatore sarà considerato assente a tutti gli effetti.
5. È vietato annunciare con grida, clamori e mezzi sonori il prezzo e la qualità delle merci e ricorrere alla vendita mediante il sistema del pubblico incanto. È consentito l'uso, fatte salve le regole SIAE, di apparecchi di diffusione audio, purché il volume sia al minimo e tale da non recare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi, nonché ai residenti.
6. Deve essere tenuto pulito lo spazio occupato e al termine delle operazioni di vendita debbono essere smaltiti i rifiuti secondo le modalità previste dal comune.
7. Devono essere rispettate le eventuali condizioni particolari a cui è sottoposto l'esercizio del commercio su aree pubbliche, fissate a tutela della sicurezza ed incolumità (in particolare le raccomandazioni tecniche di prevenzione incendi) o dell'interesse generale, nonché ai fini della salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale
8. Deve essere assicurato il migliore decoro alla propria attività, curando la pulizia e la manutenzione del mezzo, delle tende, degli ombrelloni e delle attrezzature, ed evitando accatastamenti di merci ed imballaggi all'esterno dei mezzi o in aree accessibili al pubblico.
9. È vietato danneggiare la sede stradale, le piantagioni, la segnaletica, gli elementi di arredo urbano e gli impianti che ad essa appartengono.
10. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.

Art. 11 - Indirizzi generali in materia di orari e mercati festivi

1. Per i mercati, le fiere e l'attività svolta in forma itinerante, con o senza somministrazione, tenendo conto anche di eventuali esigenze connesse al commercio di particolari prodotti deperibili (es. fiori, frutta e verdura ...), il Sindaco, in conformità ai principi di indirizzo richiamati nell'articolo 28, comma 12, del D.Lgs. 114/98, può provvedere a fissare con apposita ordinanza gli orari di esercizio dell'attività precisando le fasce orarie per lo scarico delle merci, l'allestimento delle attrezzature di vendita e lo sgombero dell'area, l'inizio e la fine delle operazioni di vendita ⁽²⁸⁾.

²⁸ Si veda sul tema la RISOLUZIONE MISE 3064/2016 : “la scrivente Direzione ribadisce quanto già espressamente sostenuto con la nota n. 219871 del 24-10-2012, nella quale, premesso che, in via generale, l'esercizio dell'attività su aree pubbliche è strettamente correlata all'uso di un'area di proprietà pubblica e che quindi rientra nella potestà dell'ente locale stabilire limiti e modalità di utilizzo, ha evidenziato che, ai fini dell'applicazione delle norme di liberalizzazione degli orari, eventuali limiti all'esercizio temporale possono essere posti solo in applicazione e conformemente ai principi di indirizzo espressamente richiamati al comma 13 dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 114 del 1998, come modificato dal comma 3, dell'articolo 70 del decreto legislativo n. 59 del 2010. Non risponderebbe, infatti, a criteri di equità porre limitazioni temporali nei casi di esercizio dell'attività sulle aree pubbliche eventualmente svolto in ambiti territoriali nei quali non possono essere adottate ragioni o esigenze di sostenibilità ambientale e sociale, di mobilità, di viabilità, di vivibilità del territorio di riferimento e, per ultimo ma non in ordine di importanza nel caso di attività di vendita al dettaglio di alimenti e bevande, di controllo del consumo degli alcolici.

2. Gli orari di svolgimento dell'attività sono indicati nelle schede relative ad ogni mercato e fiera, fermo restando il potere del Sindaco di cui al comma precedente. Nel caso di autorizzazioni temporanee, l'orario è indicato nella relativa concessione di posteggio.
3. Nell'ambito di un mercato, qualora la giornata di svolgimento cada in un giorno festivo infrasettimanale, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 10/2001, lo stesso deve essere anticipato o posticipato oppure viene effettuato in deroga nella medesima giornata, con esclusione del 25 dicembre, quando l'anticipazione o la posticipazione viene stabilita nel calendario di cui al comma 3 del medesimo articolo ⁽²⁹⁾.
4. A tali mercati festivi, o anticipati o posticipati, come anche ai mercati straordinari, di cui all'art. 24, partecipano gli operatori titolari del posteggio nel mercato settimanale e, in caso di assenza di questi, gli operatori precari che si presentano alla spunta.
5. Gli operatori commerciali concessionari e le loro associazioni di categoria, almeno 30 giorni prima del mercato, possono presentare domanda di effettuazione in deroga, di anticipo o posticipo del mercato concomitante con una giornata festiva (in difformità a quanto stabilito nel calendario di cui al comma 3 o qualora lo stesso non sia stato predisposto), purché sottoscritta da almeno la metà più uno dei titolari di posteggio del mercato.
6. Il comune, se lo ritiene opportuno anche ai fini del calendario di cui al comma 3, rileva preventivamente mediante idonea sottoscrizione, eseguita direttamente o tramite associazioni di categoria, gli operatori assegnatari che intendono partecipare al mercato festivo, o anticipato o posticipato, e a quello straordinario, stabilendo, se del caso, una riduzione dell'area di mercato ⁽³⁰⁾. La mancata sottoscrizione equivale a rinuncia alla partecipazione. Gli operatori che hanno dato la propria adesione sono tenuti a partecipare e, ad essi, qualora non si presentino il giorno del mercato, si applica la sanzione di cui all'art. 30 comma 3.
7. Nel caso in cui il numero di partecipanti intenzionato a partecipare sia inferiore alla metà dei titolari di concessione, il comune valuta a propria discrezione l'eventuale sospensione del mercato.
8. Non è permesso installarsi nel mercato/fiera e/o sgombrare il posteggio prima delle ore previste ai sensi del comma 2 ⁽³¹⁾ se non per gravi intemperie od in caso di comprovata necessità (nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero). Entro l'orario previsto per l'installazione nel mercato l'area deve comunque essere sgombra da cose e persone.

Art. 12 – Norme igienico-sanitarie

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite dalla OMS/2002, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, in particolare dal Reg CE

²⁹ L.R. 10/2001 – art. 8 – Mercati domenicali e festivi.

3. I comuni entro il 30 settembre dell'anno precedente predispongono un calendario annuale dei mercati, da definirsi con i tempi e le modalità previste per il commercio al dettaglio in sede fissa, prevedendo sia gli spostamenti dovuti a concomitanti giornate festive sia le eventuali deroghe, che possono anche non coincidere con le analoghe deroghe alla chiusura degli esercizi previste per il commercio al dettaglio in sede fissa.

4. I mercati settimanali che cadono in una giornata festiva devono essere anticipati o posticipati oppure effettuati in deroga, nella medesima giornata, come previsto nel calendario di cui al comma 3.

³⁰ In caso di riduzione, l'assegnazione dei posteggi avviene propriamente per 'traslazione'.

³¹ Si veda la specifica scheda di mercato/fiera o successiva ordinanza sindacale.

852/2004, Allegato II, Capo III. Per l'aspetto sanzionatorio di applica il D.Lgs 193/2007.

2. Il comune assicura, nelle aree di mercato e fiera, per quanto di competenza, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, fermo restando che ciascun operatore deve provvedere al corretto smistamento dei rifiuti riferiti al suo posteggio. La raccolta e l'allontanamento dei rifiuti è effettuata dal comune.
3. Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene il posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l'attività, del rispetto delle prescrizioni indicate nell'OMS/2002 e dell'osservanza delle norme igienico- sanitarie e deve assicurare, per quanto di competenza, la conformità degli impianti, la potabilità dell'acqua dal punto di allaccio, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, il corretto smistamento dei rifiuti. Gli operatori hanno le responsabilità e i doveri di cui al presente articolo, per quanto compatibili, anche per l'attività svolta in forma itinerante.
4. La costruzione stabile realizzata in un posteggio per comprendervi le attrezzature per il commercio sulle aree pubbliche deve avere i requisiti indicati all'articolo 3 dell'OMS/2002 e rispettare le norme urbanistiche ed edilizie.
5. Il negozio mobile, con il quale viene esercitato il commercio sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari, deve avere i requisiti indicati nell'articolo 4 dell'OMS/2002. Nell'interno dei negozi mobili, da sottoporre periodicamente ad idonei trattamenti di pulizia, disinfezione e disinfestazione, i prodotti alimentari devono essere collocati in modo da evitare rischi di contaminazione.
6. I banchi temporanei, ferma restando l'osservanza delle norme generali di igiene, devono avere i seguenti requisiti:
 - a) essere installati in modo che ne sia assicurata la stabilità durante l'attività commerciale utilizzando qualsiasi materiale purché igienicamente idoneo a venire in contatto con gli alimenti che sono offerti in vendita;
 - b) avere piani rialzati da terra, per un'altezza non inferiore a un metro (cfr. art. 5, comma 1, lettera b), dell'OMS/2002);
 - c) avere banchi di esposizione costituiti da materiale facilmente lavabile e disinfettabile e muniti di adeguati sistemi in grado di proteggere gli alimenti da eventuali contaminazioni esterne, tenuto conto dell'altezza e profondità dei banchi stessi.
7. Le disposizioni di cui al comma 6, lettere b) e c), non si applicano ai prodotti ortofrutticoli freschi ed ai prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non. Tali prodotti devono essere comunque mantenuti in idonei contenitori, collocati ad un livello minimo di 50 centimetri dal suolo.
8. I banchi temporanei non possono essere adibiti alla vendita di carni fresche e alla loro preparazione nonché alla preparazione dei prodotti della pesca salvo, per questi ultimi, quanto previsto in deroga nell'art. 6, comma 1, lettera c), punto 6), dell'OMS/2002.
9. Per la vendita di prodotti della pesca, i banchi temporanei, oltre ad avere i requisiti di cui al comma 6, devono essere forniti di ⁽³²⁾:
 - a) idoneo sistema refrigerante per la conservazione dei prodotti in regime di freddo;

³² OMS2002 – art. 5 - comma 3.

- b) serbatoio per l'acqua potabile di idonea capacità;
 - c) lavello con erogatore automatico di acqua;
 - d) serbatoio per lo scarico delle acque reflue di capacità corrispondente almeno a quella del serbatoio per acqua potabile;
 - e) adeguato piano di lavoro;
 - f) rispettare le prescrizioni di cui all'art. 6, comma 1, lettera c) punti 1, 2, 3 e 6 dell'OMS/2002 ⁽³³⁾.
10. La vendita e la preparazione sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari sono subordinate al rispetto delle norme vigenti e, in particolare, delle specifiche condizioni indicate all'articolo 6, comma 1, lettere a), b), c), d), e), dell'OMS2002, che riguardano:
- a) carni fresche, preparazioni di carni e carni macinate, prodotti a base di carne;
 - b) prodotti di gastronomia cotti;
 - c) prodotti della pesca;
 - d) molluschi bivalvi vivi;
 - e) prodotti della pesca e dell'acquacoltura vivi.
11. È vietata la vendita di funghi freschi allo stato sfuso in forma itinerante ⁽³⁴⁾.
12. La vendita di pane sfuso è consentita sulle aree pubbliche nelle costruzioni stabili e nei negozi mobili soltanto in presenza di banchi di esposizione che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 3 dell'OMS/2002. In assenza di tali banchi, è consentita la vendita di pane confezionato all'origine dall'impresa produttrice ⁽³⁵⁾.
13. L'esposizione e la vendita di prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, e di prodotti ortofrutticoli freschi, è consentita anche senza collegamento alle reti di distribuzione dell'energia elettrica e di acqua potabile. In ogni caso l'eventuale bagnatura dei prodotti ortofrutticoli freschi può essere effettuata soltanto con acqua potabile ⁽³⁶⁾.
14. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 114/1998 deve essere effettuata nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 7 dell'OMS/2002, fatti salvi quelli previsti dall'art. 5 del Reg. CE 852/2004.
15. L'attività di vendita, preparazione e trasformazione di alimenti e bevande è subordinata alla presentazione di apposita notifica di registrazione sanitaria ai sensi del Reg CE 852/2004.

³³ OMS2002 – art. 6 - comma 1, lettera c) – punti 1), 2), 3) e 6)

1) i prodotti della pesca devono essere mantenuti a temperatura in regime di freddo per tutta la durata della vendita, del trasporto e durante la conservazione;

2) è consentita la conservazione dei prodotti della pesca in regime di freddo per mezzo di ghiaccio purché prodotto con acqua potabile;

3) i banchi di esposizione devono essere realizzati in materiali impermeabili, facilmente lavabili e disinfettabili, costruiti in modo da consentire lo scolo dell'acqua di fusione del ghiaccio nella fognatura delle acque reflue o in apposito serbatoio;

6) è vietata sulle aree pubbliche la preparazione dei prodotti della pesca. Le operazioni finalizzate alla vendita diretta, decapitazione, eviscerazione e sfilettatura possono essere effettuate nelle costruzioni stabili, nei negozi mobili e nei banchi temporanei aventi i requisiti di cui all'art. 5, comma 3, purché al momento su richiesta dell'acquirente.

³⁴ OMS/2002 – art. 6 – comma 2.

³⁵ OMS/2002 – art. 6 – comma 3.

³⁶ OMS/2002 – art. 6 – comma 4.

16. I negozi mobili sprovvisti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 4 ⁽³⁷⁾ dell'OMS2002 e dell'impianto di erogazione autonomo di energia possono effettuare l'attività commerciale esclusivamente nelle aree pubbliche munite rispettivamente di:
- a) allacciamento idropotabile, accessibile da parte di ciascun veicolo;
 - b) scarico fognario sifonato, accessibile da parte di ciascun veicolo;
 - c) allacciamento elettrico, accessibile da parte di ciascun veicolo.
- Anche se il generatore autonomo di energia dispone di potenza adeguata da soddisfare il mantenimento costante della temperatura durante la sosta per la vendita, il suo impiego non è da intendersi alternativo, ma subordinato all'assenza di disponibilità di allacciamento elettrico dell'area pubblica.
17. Per il personale addetto alla vendita e somministrazione di alimenti e bevande si applicano le disposizioni di cui al Cap. VIII, Allegato II del Reg. CE 852/2004.
18. Per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche il responsabile dell'“impresa alimentare” deve procedere ad effettuare attività di autocontrollo, nel rispetto dei principi e delle procedure stabilite dall'art. 5 del Reg. CE 852/2004.

Art. 12 bis –Sicurezza antincendio

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le raccomandazioni tecniche di prevenzione incendi indicate dal Ministero dell'Interno con nota n. 3794 del 12.03.2014 con riferimento a strutture fisse, rimovibili e autonegozi ⁽³⁸⁾, fatta salva l'applicabilità di successive normative o linee guida specifiche.
2. L'uso di apparecchi alimentati a gas combustibile GPL (gas propano liquido) è consentito conformemente a piano di sicurezza del mercato.
3. Ciascun operatore, che intende utilizzare le apparecchiature di cui al precedente punto 2, deve essere in possesso dell'attestazione di conformità dell'impianto (o dichiarazione di conformità, se ricadente nel campo di applicazione del DM 37/2008), redatta e firmata da un tecnico abilitato, in cui si attesti la rispondenza dell'impianto installato alle norme previste in materia. Gli apparecchi utilizzatori alimentati a

³⁷ OMS2002 – art. 4 – comma 1 – lettere c), d), e):

b) impianto idraulico di attingimento che, in alternativa, sia collegabile con la rete di acqua potabile predisposta in un'area di mercato, oppure sia alimentata da apposito serbatoio per acqua potabile installato nel negozio mobile e di capacità adeguata alle esigenze dell'igiene personale e dei prodotti alimentari offerti o somministrati;

c) impianto idraulico di scarico che in alternativa, sia collegabile con la fognatura predisposta in un'area di mercato oppure, quando non sia attrezzata l'area, riversi le acque reflue in un apposito serbatoio a circuito chiuso, di capacità corrispondente a quella del serbatoio per acqua potabile di cui alla lettera c); nel secondo caso tale impianto di scarico deve essere corredato di un dispositivo atto ad aggiungere disinfettante biodegradabile alle acque reflue;

d) impianto elettrico che deve essere allacciato direttamente alla rete di fornitura dell'energia elettrica predisposta in un'area di mercato oppure, in alternativa, qualora tale collegamento non sia stato ancora realizzato, l'impianto elettrico deve essere alimentato da un sistema autonomo di erogazione. Tale sistema è comunque obbligatorio e deve essere azionato, al fine di mantenere ininterrotta la catena del freddo, in tutti i negozi mobili utilizzati per la vendita dei prodotti deperibili, prima e al termine dell'attività di vendita durante il raggiungimento del mercato o al ritorno al deposito o al ricovero. Il sistema deve essere opportunamente insonorizzato secondo quanto previsto dalle vigenti normative, collocato in modo da evitare di contaminare con le emissioni, o comunque danneggiare, sia i prodotti alimentari nel negozio mobile sia l'ambiente esterno ad esso e utilizzato durante la sosta per la vendita, esclusivamente sulle aree pubbliche non attrezzate. Tutto il sistema deve garantire lo svolgimento corretto, da un punto di vista igienico-sanitario, della vendita dei prodotti alimentari o della somministrazione di alimenti e bevande, e, in particolare, deve garantire l'ideone funzionamento degli impianti frigoriferi per il mantenimento della catena del freddo.

³⁸ In particolare, per gli autonegozi, allegato A; per le altre tipologie di allestimenti, l'allegato B e il DM 37/2008 relativo all'installazione degli impianti (nel caso in cui esso trovi applicazione, l'impianto deve essere dotato dell'apposita dichiarazione di conformità).

GPL devono essere assoggettati a manutenzione periodica in conformità alle istruzioni del fabbricante.

4. Gli operatori devono tenere a disposizione la predetta attestazione di conformità/dichiarazione di conformità, nonché le attestazioni delle relative manutenzioni effettuate, da esibire all'organo di controllo qualora richiesta nel corso di eventuali sopralluoghi effettuati durante lo svolgimento dei mercati/fiere e delle varie manifestazioni. Tali documenti potranno essere richiesti anche per controlli a campione da parte del comune. In mancanza, l'attività non potrà essere esercitata.
5. Le suddette prescrizioni dovranno essere osservate anche dagli operatori itineranti, con divieto di esercizio nelle aree in prossimità di elementi incompatibili ai fini della sicurezza (di cui a esempio quelli citati nella circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 3794 del 12.03.2014), nonché dagli operatori precari e dagli operatori con autorizzazione temporanea.
6. Ogni operatore è responsabile, per ciò che attiene il posteggio/l'area occupata, del rispetto delle citate raccomandazioni tecniche di prevenzione incendi.
7. In caso di riscontrata carenza dei presupposti e delle condizioni di cui ai commi precedenti, l'Amministrazione comunale può prescrivere l'opportuno adeguamento in un tempo congruo, nonché, se del caso, disporre la sospensione dell'attività fino ad avvenuta regolarizzazione. Qualora sia disposta la sospensione dell'attività, decorsi i termini di cui all'art. 5, comma 1, lettera b, della L.R. 10/2001, in assenza di adeguamento, si applica quanto previsto dall'art. 30, comma 6, lettera b) ai fini della revoca dell'autorizzazione.

CAPO IV – MERCATI/FIERE

Art. 13 - Piano dei mercati/fiere ⁽³⁹⁾ ⁽⁴⁰⁾

³⁹ D.G.R. 2113/2005 – Parte II – punto 2, comma 16

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) della L.R. 10/2001 non possono essere istituiti mercati riservati ai produttori agricoli. È possibile l'istituzione di un singolo posteggio isolato riservato ai produttori agricoli.

⁴⁰ D.G.R. 2113/2005 – Parte III – punto 10 - Fiere ed autorizzazioni temporanee

1. Possono essere istituite delle manifestazioni fieristiche di rilevanza locale afferenti al regime giuridico di cui alla legge regionale 23 maggio 2002, n. 11 (Disciplina del settore fieristico) e alla disciplina del commercio su aree pubbliche. In tal caso, negli atti istitutivi di manifestazioni fieristiche a carattere locale (mostre – mercato e fiere generali) è evidenziata la duplicità di caratteristiche e di normative, tenendo presente che non rientrano nel campo di applicazione della legge regionale n. 10/2001 quelle manifestazioni in cui l'eventuale attività di vendita assume valenza del tutto residuale rispetto alla finalità principale di promozione.

2. Nei casi in cui è prevalente l'attività di vendita, la fiera, una volta autorizzata ai sensi dell'art.5, comma 2, della L.R. 11/2002, deve essere inserita nel piano per il commercio su aree pubbliche di cui all'art.2, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 10/2001. Il relativo regolamento deve prevedere la possibilità di vendita immediata o differita dei beni esposti ai sensi dell'articolo 5, comma 8, della l.r. n. 11/2002. In tale fattispecie, agli operatori muniti di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche è rilasciata la concessione decennale (*ora pluriennale cfr. nota 7*) del posteggio di cui all'art.11 della L.R. 10/2001.

3. Viceversa, le manifestazioni in cui è prevalente la finalità espositiva non sono inserite nel piano per il commercio su aree pubbliche, ma agli operatori che esercitano l'attività di vendita è rilasciata, dal Comune territorialmente competente, un'autorizzazione temporanea ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L.R. 10/2001.

4. In occasione di sagre paesane e comunque di piccole manifestazioni tradizionali a carattere prettamente locale o di altre riunioni straordinarie di persone, il Comune può rilasciare, sulla base di criteri e modalità previamente definiti, autorizzazioni e concessioni di posteggio temporanee.

5. L'autorizzazione temporanea ha efficacia limitata ai giorni di svolgimento della manifestazione ed è rilasciata esclusivamente a ditte già iscritte nel registro delle imprese, in possesso dei requisiti per l'esercizio del commercio di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 114/98 (*ora art. 71 del D.Lgs 59/2010, cfr. nota 1*).

6. Si rammenta che ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative) le O.N.L.U.S., possono svolgere esclusivamente le attività istituzionali indicate nell'atto costitutivo ed altre attività ad esse connesse, come definite nella circolare del Ministero delle Finanze 26 giugno 1998 n. 168 (cessioni di beni e prestazioni di servizi relativi alle attività statutarie effettuate nei confronti di soggetti non svantaggiati e vendita di depliant nei botteghini dei musei o di magliette pubblicitarie e altri oggetti di modico valore in occasione di campagne di sensibilizzazione).

1. I mercati e le fiere ⁽⁴¹⁾ presenti nel territorio comunale sono individuati dal consiglio comunale con propria deliberazione quale parte integrante del ‘piano del commercio su aree pubbliche’ avente validità triennale e comunque fino all’adozione di un nuovo piano (cfr. D.G.R. 2113/2005 – PARTE I – punto1, comma 1 e art. 2 della L.R. 10/2001).
2. Le aree da destinare a sede di mercato/fiera sono stabilite dal consiglio comunale nella deliberazione di cui al comma 1, la quale dovrà indicare:
 - a) ubicazione e denominazione;
 - b) il periodo di svolgimento;
 - c) il numero complessivo dei posteggi e superficie;
 - d) il numero dei posteggi riservati ai produttori agricoli;
 - e) le eventuali tipologie merceologiche dei posteggi;
 - f) estremi degli atti formali di conferma o istituzione del mercato/fiera;
 - g) le eventuali condizioni particolari a cui è sottoposto l’esercizio del commercio, ai fini della salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale.
3. Modifiche temporanee inerenti alla superficie di singoli posteggi, al fine del miglioramento della funzionalità del servizio mercatale o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, che non alterano l’equilibri o complessivo del mercato, sono disposte, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale dal responsabile del servizio competente.
4. Il piano del commercio su aree pubbliche è pubblicato sul sito internet comunale.

Art. 14 - Funzionamento del mercato/fiera

1. Il mercato/fiera è gestito/a dal comune che assicura l’espletamento delle attività di carattere istituzionale e l’erogazione dei servizi di mercato/fiera, ferma restando – per questi ultimi – la possibilità di affidamento a soggetti privati ⁽⁴²⁾ sulla base di specifica convenzione.
2. Al servizio di vigilanza annonaria provvede la Polizia Locale. Al servizio di vigilanza igienico-sanitaria provvede, nell’ambito delle proprie competenze, l’Azienda ULSS.

⁴¹ D.G.R. 2113/2005 – Parte III – punto 1, comma 9

È possibile l’istituzione di singoli posteggi isolati anche nelle giornate domenicali e festive qualora si renda necessario per soddisfare particolari esigenze del consumatore come, a titolo puramente esemplificativo, i posteggi per la vendita di fiori nei pressi dei cimiteri o per la somministrazione di alimenti e bevande in occasione di manifestazioni sportive o di pubblici spettacoli.

⁴² L.R. 10/2001 – art. 7, comma 3

D.G.R. 2113/2005 – Parte II – punto 6, comma 12

Il Comune può approvare apposite convenzioni con consorzi o cooperative di operatori su aree pubbliche per la gestione dei servizi relativi al funzionamento dei mercati. Per l’attribuzione del servizio il Comune può prevedere specifiche priorità per i consorzi di commercianti che operano nel mercato.

D.G.R. 2113/2005 – Parte III – punto 9, comma 6

Le fiere, previa convenzione con il Comune che ne ottiene in tal modo la disponibilità, possono essere svolte anche su aree private purché individuate nella programmazione comunale e possono essere gestite anche da operatori, loro consorzi o cooperative o associazioni di categoria.

Art. 15 – Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi nei mercati/fiere ⁽⁴³⁾

1. L'autorizzazione ad esercitare il commercio su area pubblica nell'ambito di un mercato o di una fiera è rilasciata a seguito di concorso pubblico per l'assegnazione dei posteggi, sia in caso di nuova istituzione che in caso di assegnazione di posteggi liberi e disponibili in mercati/fiere già istituiti. La bozza di bando è approvata dalla Giunta comunale, che individua, ai sensi della normativa in vigore, i criteri di assegnazione e la durata pluriennale delle concessioni.
2. Per ottenere la concessione pluriennale dell'area di posteggio e la corrispondente autorizzazione d'esercizio, ogni interessato deve presentare istanza in bollo al comune, secondo le modalità ed i tempi indicati nell'apposito bando pubblicato all'albo pretorio comunale/sito comunale e preceduto da apposito avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto⁽⁴⁴⁾.
3. Fatti salvi i diritti acquisiti prima dell'entrata in vigore della L.R. 10/2001 (25.4.2001) e nei casi di successione mortis causa, ogni ditta operante in un mercato non può essere concessionaria di più di due posteggi per ogni settore merceologico nello stesso mercato, anche se ciò avvenga per conferimento in società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti. Nei mercati superiori a cento posteggi, il limite dei posteggi è elevato a tre, per ogni settore merceologico. ⁽⁴⁵⁾
4. La domanda, a pena d'inammissibilità, deve essere fatta pervenire al comune tramite SUAP entro i termini previsti dal bando pubblicato e deve contenere i dati essenziali presenti nello stesso.
5. La trasmissione della domanda fuori dal SUAP o oltre il termine indicato o la redazione di una richiesta priva dei dati essenziali richiesti comporterà l'inammissibilità della domanda. Nel facsimile saranno indicati quelli che sono considerati dati essenziali.
6. Qualora la domanda sia incompleta per mancanza di dati non essenziali, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza e i termini stabiliti per l'integrazione.
7. La graduatoria viene formulata osservando i criteri espressamente previsti nel bando.
8. Alle fiere di nuova istituzione, che dovessero coincidere con la data di effettuazione ed il luogo di svolgimento del mercato settimanale, è data priorità nell'assegnazione ai titolari dei posteggi di tale mercato che ne facciano richiesta ⁽⁴⁶⁾. I posteggi che rimangono liberi dopo la preventiva assegnazione agli operatori del mercato, sono attribuiti secondo i criteri stabiliti per le fiere di nuova istituzione.

⁴³ D.G.R. 2113/2005 – Parte II – punto 2, da coordinare con le successive DGR in materia.

⁴⁴ D.G.R.1552/2016 – Allegato C

⁴⁵ D.G.R. 986/2013 (punto 7): *Al fine di evitare il verificarsi di situazioni di oligopolio (...) un medesimo soggetto giuridico non può essere titolare o possessore di più di due posteggi per ogni settore merceologico nell'ambito della stessa area mercatale; il limite è innalzato a tre posteggi per ogni settore merceologico nel caso dei mercati di grandi dimensioni costituiti da un numero di posteggi superiore a cento. Si dà pertanto atto che cessano di trovare applicazione le disposizioni della disciplina regionale incompatibili con quanto sopra evidenziato e stabilito dall'Intesa (...) sia per i mercati che per le fiere.*

⁴⁶ D.G.R. 2113/2005 – Parte III – punto 9, comma 18

9. La graduatoria delle domande pervenute con riguardo a ciascun mercato/fiera deve essere unica con riferimento a ciascun posteggio oggetto di bando.
10. Contro la citata graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi al comune entro quindici giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio. Sull'istanza il comune si pronuncia nel termine massimo fissato per il rilascio delle autorizzazioni ⁽⁴⁷⁾.
11. Nel caso di procedura di assegnazione di posteggi vacanti, esaurita le graduatorie per posteggio, qualora vi siano posteggi rimasti non assegnati, la scelta del posteggio da assegnare viene effettuata dall'operatore secondo l'ordine di collocazione nella graduatoria formata per ciascun settore merceologico/tipologia merceologica; il primo in graduatoria ha priorità nella scelta rispetto il secondo e così di seguito, sino all'assegnazione di tutti i posteggi liberi pubblicati. ⁽⁴⁸⁾ Nel caso in cui l'operatore rinunci all'assegnazione del posteggio non effettuando la relativa scelta, il comune procede allo scorrimento della graduatoria.
12. La graduatoria è valida esclusivamente ai fini dell'assegnazione dei posteggi pubblicati; dopo che gli operatori aventi titolo hanno ottenuto l'assegnazione o scelto il posteggio nell'ipotesi di cui al comma 11, la graduatoria perde validità e non è più utilizzabile per l'ulteriore scorrimento. ⁽⁴⁹⁾
13. Le presenze dell'operatore precario, utilizzate quale titolo per l'assegnazione di posteggi nell'ambito di un concorso pubblico, vengono azzerate con il rilascio dei relativi titoli.
14. L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate, in applicazione della graduatoria approvata, entro 60 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande, e comunque previa verifica della regolarità contributiva ai sensi dell'art. 4-bis e 4-ter della L.R. 10/2001 ⁽⁵⁰⁾ e del possesso dei requisiti di legge per l'attività di commercio e di vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande ⁽⁵¹⁾. Le verifiche sono effettuate nel rispetto dell'art. 71 del DPR 445/2000 e dell'eventuale regolamento comunale in materia.
15. Fatti salvi i casi di successione *mortis causa* ⁽⁵²⁾, ogni ditta operante in un mercato non può essere concessionaria di più di due posteggi per ogni settore merceologico nell'ambito della stessa area mercatale; il limite è innalzato a tre posteggi per ogni settore merceologico nel caso dei mercati/fiere di grandi dimensioni costituiti da un numero di posteggi superiore a 100 ⁽⁵³⁾, anche se ciò avvenga per conferimento in società regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

Art. 16 - Trasferimento dei mercati/fiere ⁽⁵⁴⁾

⁴⁷ D.G.R. 2113/2005 – Parte II – punto 2, comma 9

⁴⁸ D.G.R. 2113/2005 – Parte II – punto 2, comma 10

⁴⁹ D.G.R. 2113/2005 – Parte II – punto 2, comma 11

⁵⁰ Cfr. nota 10

⁵¹ Di cui, attualmente, all'art. 71 del D.Lgs. 59/2010. Cfr. nota 1

⁵² D.G.R. 986/2013 – Punto 7, comma 4

⁵³ D.G.R. 986/2013 – Punto 7, comma 1

⁵⁴ D.G.R. 2113/2005 – Parte III – punto 4 - Trasferimento di mercati

1. In caso di trasferimento di tutto il mercato/fiera o di singoli posteggi devono essere adottate le soluzioni che consentono agli operatori di disporre di un posteggio con dimensioni e caratteristiche il più possibile simile a quello precedente ⁽⁵⁵⁾.
2. Il trasferimento di tutto il mercato o di singoli posteggi in via definitiva è disposto con provvedimento del Consiglio comunale ⁽⁵⁶⁾.
3. Nel caso di temporanea indisponibilità dell'area mercatale o dell'area ove sono ubicati singoli posteggi, il trasferimento temporaneo di tutto il mercato/fiera o di singoli posteggi è disposto in ottemperanza agli indirizzi della Giunta comunale, dal Responsabile del servizio competente, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, il cui parere è obbligatorio, ma non vincolante, secondo i seguenti criteri di priorità:
 - a) nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati;
 - b) nell'ambito delle aree di mercato o fiera mediante l'istituzione di nuovi posteggi, con le avvertenze di cui al comma 1
4. Qualora la casistica di cui al precedente punto si verifichi il giorno di mercato (es. per presenza di neve), il trasferimento è regolato dal personale di Polizia Locale, con precedenza sugli spuntisti.
5. Se lo spostamento non riguarda tutti gli operatori ma solo parte di essi, i criteri di riassegnazione, di cui al precedente comma, saranno applicati con riferimento ai soli operatori interessati allo spostamento.

Art. 17 - Ampliamento dei posteggi

1. I posteggi di regola devono avere una superficie tale da poter essere utilizzati con autoveicoli attrezzati come punti di vendita.
2. Il responsabile del servizio, sulla base di richiesta per comprovata necessità (es. a seguito di sostituzione dell'attrezzatura di vendita; per adeguamento alle vigenti norme igienico sanitarie; per motivi di sicurezza), autorizza l'ampliamento di un posteggio a condizione che vi sia un adeguato spazio disponibile per tale

1. I Comuni possono disporre gli spostamenti dei mercati o dei posteggi solo dopo aver valutato la possibilità di una risistemazione del mercato che tenga conto dell'ampiezza, delle esigenze di pubblica sicurezza, delle condizioni del traffico e degli aspetti urbanistico-architettonici ed igienico-sanitari, salvaguardando e tutelando in ogni caso la funzione positiva svolta dai mercati operanti nei centri storici e nelle aree montane.

2. In caso di trasferimento di tutto il mercato o di singoli posteggi devono essere adottate le soluzioni che consentono agli operatori di disporre di una superficie avente le stesse dimensioni e di un posteggio il più possibile simile.

3. Se lo spostamento riguarda più operatori, il criterio per la riassegnazione dei nuovi posteggi deve basarsi sull'anzianità di presenza in quel mercato degli operatori interessati dallo spostamento intesa come anzianità di partecipazione al mercato, escluso il periodo di precariato. Nel determinare l'anzianità di partecipazione al mercato si considerano i sub-ingressi sino a risalire al titolare originario del posteggio. In caso di parità, deve essere valutata la maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex Registro Ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche. Per la formazione della graduatoria, nell'ipotesi di operatori già iscritti all'ex Registro Ditte si considera la data di iscrizione al R.E.A. per l'attività di commercio su aree pubbliche indicata nella visura camerale. Viceversa, nel caso l'iscrizione al R.E.A. avvenga sin dall'origine, accertato che i codici dell'attività esercitata dall'operatore (classificazione ATECO) comprendono anche il commercio su aree pubbliche, si considera la data di inizio attività indicata nella visura camerale.

⁵⁵ D.G.R. 2113/2005 – Parte III – punto 4, comma 2

⁵⁶ D.G.R. 2113/2005 – Parte III – punto 4, comma 4

Si rammenta che l'attuazione del trasferimento deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della l. 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e che in tale fattispecie può trovare applicazione l'art. 11 della stessa legge (Accordi integrativi e sostitutivi del provvedimento).

operazione, che tale spazio non sia già altrimenti occupato o precluso e che l'ampliamento non intralci il passaggio degli automezzi di emergenza; tali condizioni dovranno essere verificate dalla Polizia Locale. Il responsabile del servizio provvederà anche ad aggiornare la planimetria e la scheda del mercato e a farle ratificare dal consiglio comunale appena possibile.

3. Qualora l'ampliamento non sia possibile, il responsabile del servizio propone, se vi ricorrono i presupposti, il trasferimento, secondo le procedure di cui all'art. 16.

Art. 18 - Posteggi liberi – Migliorie

1. Prima di dare avvio alla procedura di assegnazione dei posteggi liberi, il responsabile del servizio competente provvede a migliorare la posizione degli operatori già titolari di posteggio nel mercato/fiera, assegnando i posteggi resisi liberi dello stesso settore o tipologia merceologica. A tale scopo il responsabile del servizio pubblica idoneo avviso nel sito comunale e, possibilmente, invia a tutti gli operatori assegnatari di posteggio idonea comunicazione contenente l'elenco e le specifiche dei posteggi resisi liberi nonché i termini di presentazione della domanda. ⁽⁵⁷⁾
2. La presentazione della domanda di miglioria, a pena d'inammissibilità, deve essere fatta pervenire al comune tramite SUAP entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso sul sito comunale.
3. La mancata presentazione della domanda da parte dell'operatore sarà intesa quale volontà di non modificare la propria posizione.
4. In caso di più richieste per uno stesso posteggio, la miglioria deve avvenire nell'ordine sui seguenti criteri di priorità:
 - a) ordine risultante dall'apposita "Graduatoria assegnatari" di cui all'art 22;
 - b) maggiore anzianità di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, come risultante da visura camerale, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data più favorevole.
 - c) in caso di parità, ordine cronologico delle domande.
5. Il responsabile del servizio concerta con gli operatori interessati le assegnazioni in miglioria.
6. Non si procede all'avvio delle procedure di assegnazione dei posteggi liberi nel caso di necessità di soddisfare esigenze di razionalizzazione dell'area mercatale, prioritarie rispetto alla riassegnazione dei posteggi resisi liberi. Si procede quindi alla loro soppressione ⁽⁵⁸⁾ ai sensi del precedente art. 8 e ad utilizzare i relativi spazi per le predette esigenze.

⁵⁷ D.G.R. 2113/2005 – Parte II – punto 2, comma 3

⁵⁸ D.G.R. 2113/2005 – Parte III – punto 2. Soppressione di posteggi e di mercati

1. Può essere disposto dai Comuni, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori del commercio sulle aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, la soppressione di mercati esistenti o la soppressione di singoli posteggi, in presenza dei seguenti elementi:

- a) caduta sistematica della domanda;
- b) rilevante riduzione della capacità attrattiva del mercato;
- c) mancato utilizzo dei posteggi esistenti, anche da parte di operatori precari, per dodici mesi.
- d) mancata assegnazione del posteggio dopo due pubblicazioni sul BUR (ora da intendersi due pubblicazioni all'albo comunale).

2. I Comuni, inoltre, hanno facoltà di utilizzare gli spazi relativi a posteggi resisi liberi allo scopo di soddisfare esigenze di razionalizzazione dell'area mercatale, prioritarie rispetto alla riassegnazione degli stessi. In tal caso, quindi, procedono alla loro soppressione e utilizzano gli spazi per le suddette esigenze.

Art. 19 - Posteggi temporaneamente liberi – Assegnazione ai precari ⁽⁵⁹⁾

1. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni sono assegnati per la sola giornata di svolgimento del mercato/fiera ai soggetti in possesso di autorizzazione/titolo abilitante per il commercio su aree pubbliche, nonché ai produttori agricoli in possesso dell'apposita comunicazione di cui all'art 4, comma 2 del D.Lgs. 228/2001 o della concessione in altro mercato, secondo la rispettiva "graduatoria precari", distinta per settore merceologico/tipologia merceologica e per i produttori agricoli.
2. La graduatoria precari nel mercato/fiera viene stilata secondo i criteri di priorità definiti al successivo art. 22.
3. Qualora l'operatore precario assegnatario di posteggio non eserciti l'attività di vendita per sua volontà, perde la presenza maturata in quel giorno ed il posteggio è assegnato a chi segue in graduatoria. ⁽⁶⁰⁾
4. A partire dall'entrata in vigore della L.R. 10/2001 (25.04.2001), la mancata presenza per due anni consecutivi dal mercato/fiera comporta il conseguente azzeramento delle presenze.
5. La spunta è effettuata, giornalmente, a decorrere dall'orario stabilito e vi partecipano gli operatori precari presenti. È consentito ai concessionari di posteggio non presenti all'ora stabilita per l'inizio delle vendite di essere ammessi al mercato con il medesimo titolo, una volta esaurita la graduatoria dei precari presenti, ma ciò non comporta assegnazione di punteggio come precario
6. Gli operatori precari dovranno essere muniti di idonea attrezzatura per esercitare l'attività ed esibire all'atto della spunta l'autorizzazione/titolo abilitante di cui al comma 1, in originale; in caso di autorizzazione/titolo abilitante in forma telematica, l'esibizione deve avvenire in ottemperanza alle vigenti disposizioni del CAD (D.Lgs. n. 82/2005). Allo stesso modo, i produttori agricoli dovranno esibire l'apposita comunicazione di cui all'art 4, comma 2 del D.Lgs. 228/2001.
7. Per i mercati:
Gli operatori che intendono partecipare per la prima volta alla spunta sono tenuti a presentare preventivamente all'ufficio comunale competente apposita comunicazione tramite SUAP⁽⁶¹⁾.
Il titolare di autorizzazione/titolo abilitante per il commercio su area pubblica può partecipare alle operazioni di spunta sulla stessa area di mercato fino all'assegnazione complessiva del numero massimo di posteggi assegnabili a ciascun operatore per ciascun settore e mercato ⁽⁶²⁾. In tal caso non può essere utilizzata, ai fini dell'assegnazione occasionale, la stessa autorizzazione relativa al posteggio già in concessione pluriennale su quello stesso mercato. Può essere quindi utilizzata un'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche

⁵⁹ D.G.R. 2113/2005 – Parte III – punto 6

⁶⁰ D.G.R. 2113/2005 – Parte III – punto 6, comma 2

⁶¹ D.G.R. 2113/2005 – Parte III – punto 6, comma 6:

L'operatore precario, prima o contestualmente alla sua partecipazione alla spunta, comunica al Comune i dati identificativi della ditta e dell'autorizzazione di riferimento.

⁶² Si veda Parte II, art. 15, comma 3

su posteggio in un altro mercato o un'autorizzazione per il commercio su area pubblica in forma itinerante.
(⁶³)

8. Per le fiere:

Gli operatori che intendono partecipare a titolo precario sono tenuti a presentare, per ogni edizione, all'ufficio comunale competente, apposita domanda contenente i medesimi dati indicati al comma precedente.

Lo stesso soggetto non può presentare più domande di partecipazione alla stessa fiera, anche utilizzando autorizzazioni diverse. (⁶⁴)

9. Non è consentito ad una stessa persona fisica presentarsi per la spunta con titoli diversi da quello comunicato ed effettuare la spunta contemporaneamente sia a nome proprio che per conto altrui. (⁶⁵)

10. L'area non può essere assegnata qualora sulla stessa si trovino un box, un chiosco, un locale o, comunque, strutture o attrezzature, fissate stabilmente al suolo, di proprietà del titolare della concessione, debitamente autorizzate.

Art. 20 - Posteggi riservati ai produttori agricoli (⁶⁶)

1. Ai produttori agricoli, iscritti nel registro delle imprese (imprenditori agricoli), vengono riservati appositi posteggi, in conformità ai limiti minimi fissati dalla normativa vigente (⁶⁷).

2. I posteggi liberi riservati ai produttori agricoli vengono assegnati con le stesse modalità previste per le altre tipologie di posteggi (⁶⁸). Il criterio dell'anzianità di esercizio dell'attività di commercio su area pubblica è

⁶³ D.G.R. 2113/2005 – Parte III – punto 6, commi 7 e 8

⁶⁴ D.G.R. 2113/2005 – Parte III – punto 9, comma 8

⁶⁵ D.G.R. 2113/2005 – Parte III – punto 6, comma 7; il comma prevede inoltre:

Nei giorni di mercato, il Comune provvede alla registrazione delle presenze con esclusivo riferimento all'autorizzazione indicata nella predetta comunicazione, a nulla rilevando i dati anagrafici dell'operatore. Non è consentito ad una stessa persona fisica presentarsi per la spunta con titoli diversi da quello comunicato ed effettuare la spunta contemporaneamente sia a nome proprio che per conto altrui

⁶⁶ D.G.R. 2113/2005 – Parte II – punto 1, comma 16

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) della l.r. 10/2001 non possono essere istituiti mercati riservati ai produttori agricoli. È possibile l'istituzione di un singolo posteggio isolato riservato ai produttori agricoli.

⁶⁷ Attualmente, per la quota di posteggi da riservare ai produttori agricoli, si veda l'art. 3 della L.R. 7/2008.

Art. 3 - Disposizioni in materia di vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli.

1. I comuni, nel caso di apertura di nuovi mercati al dettaglio su aree pubbliche o di potenziamento di quelli già attivi, riservano agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta di prodotti agricoli, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57", almeno il 15 per cento del totale dei nuovi posteggi.

1 bis. I comuni riservano almeno un terzo dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli ai sensi del comma 1 ai soggetti esercenti la vendita diretta di prodotti agricoli provenienti da agricoltura sociale, ai sensi della lettera d) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 14 "Disposizioni in materia di agricoltura sociale."

1 ter. Qualora i posteggi riservati agli imprenditori agricoli ai sensi dei commi 1 e 1 bis rimangano disponibili per più di dodici mesi consecutivi, nonché in caso di presenza di mercati riservati agli imprenditori agricoli nel territorio comunale istituiti ai sensi del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 29 novembre 2007 ovvero ai sensi della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 e successive modifiche e integrazioni, il comune può definire la riserva in funzione del numero di richieste di assegnazione pervenute.

⁶⁸ Il Ministero dello Sviluppo Economico, con risoluzione prot. 0282683 del 07.09.2016 ha precisato che l'articolo 70 del decreto legislativo 59/2010 trova applicazione anche con riferimento ai posteggi riservati ai produttori agricoli. Sia i criteri che il modulo di

sostituito con l'anzianità di esercizio dell'impresa agricola, come risultante da visura camerale.

3. Al produttore agricolo, assegnatario di posteggio al termine della procedura ad evidenza pubblica, viene rilasciata la sola concessione di posteggio.
4. I posteggi concessi ai produttori agricoli, se non vengono temporaneamente utilizzati dagli stessi, possono essere assegnati, per il solo giorno di svolgimento del mercato, esclusivamente ad altri produttori agricoli che ne facciano richiesta, sulla base del più alto numero di presenze sul mercato/fiera. In mancanza di produttori agricoli gli stessi posteggi non possono essere assegnati ad altri operatori su area pubblica. ⁽⁶⁹⁾ Per la partecipazione alla spunta si applicano le norme previste per gli operatori del commercio su aree pubbliche, di cui al precedente articolo 19.
5. In uno stesso mercato o fiera, uno stesso soggetto non può essere titolare di più di due concessioni di posteggio. Il limite è innalzato a tre posteggi nel caso dei mercati/fiere costituiti da un numero di posteggi superiore a 100.
6. La concessione del posteggio per i produttori agricoli ha durata pluriennale ⁽⁷⁰⁾ ed è rilasciata per un utilizzo annuale, stagionale o per periodi inferiori, strettamente correlati alla fase di produzione dei beni da porre in vendita, comunque non inferiori a 30 giorni. ⁽⁷¹⁾
7. È consentita la cessione del posteggio da parte dell'agricoltore unitamente all'azienda agricola di riferimento. ⁽⁷²⁾
8. Il venir meno della qualifica di imprenditore agricolo comporta la decadenza di ogni concessione. Il comune potrà richiedere documenti che comprovino il permanere di tale condizione nel tempo.

Art. 21 - Assegnazione giornaliera dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli

1. L'assegnazione dei posteggi mediante concessione giornaliera agli imprenditori agricoli avviene con le stesse modalità previste per gli altri operatori di cui all'art. 19. Il criterio dell'anzianità di esercizio dell'attività di commercio su area pubblica è sostituito con l'anzianità di esercizio dell'impresa agricola, come risultante da visura camerale.

Art. 22 - Graduatorie di mercato/fiera e registro assenze

domanda dovranno però essere adattati dal Comune per adeguarli alla specificità della disciplina degli imprenditori agricoli (ad esempio a tali soggetti viene rilasciata la sola concessione e non anche l'autorizzazione e non è possibile fare riferimento, ai fini della professionalità acquisita, all'anzianità per il commercio su aree pubbliche).

⁶⁹ D.G.R. 2113/2005 – Parte I – punto, comma 5, lettera c)

⁷⁰ Attualmente 12 anni. Cfr. nota 7

⁷¹ D.G.R. 2113/2005 – Parte II – punto 2, comma 16; il comma prevede inoltre:

A tal fine il Comune, in sede di definizione del piano per il commercio su aree pubbliche può determinare le tipologie merceologiche dei posteggi riservati agli agricoltori, con particolare riguardo alle produzioni tipiche del territorio, legandole ai relativi periodi di produzione.

⁷² D.G.R. 2113/2005 – Parte II – punto 2 – comma 16

- 1) I competenti uffici del comune, al fine della corretta applicazione delle norme contenute nel presente regolamento, provvedono a stilare due distinte graduatorie secondo i seguenti criteri:
- 2) “Graduatoria assegnatari” di posteggio nei mercati/fiere: la graduatoria dei titolari di posteggio distinta tra settore alimentare e non alimentare/tipologia merceologica e produttori agricoli, aggiornata nell’ordine secondo i seguenti criteri di priorità:
 - a) anzianità di presenza nel mercato/fiera ⁽⁷³⁾;
 - b) anzianità di esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche, come comprovato da visura, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data più favorevole. Per gli imprenditori agricoli il criterio dell’anzianità di esercizio dell’attività di commercio su area pubblica è sostituito con l’anzianità di esercizio dell’impresa agricola.
- 3) “Graduatoria precari”:
 - a) nei mercati, la graduatoria degli operatori precari distinta tra settore alimentare e non alimentare/tipologia merceologica e produttori agricoli redatta secondo i seguenti criteri
 - maggior numero di presenze nel mercato, come specificate nelle “definizioni” alla lettera y).
 - anzianità di esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche, come risultante da visura camerale, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data più favorevole. Per gli imprenditori agricoli il criterio dell’anzianità di esercizio dell’attività di commercio su area pubblica è sostituito con l’anzianità di esercizio dell’impresa agricola.
 - b) nelle fiere ⁽⁷⁴⁾: la graduatoria degli operatori che hanno presentato domanda di partecipazione alla fiera almeno 60 giorni prima del suo inizio, distinta tra settore alimentare e non alimentare/tipologia merceologica e produttori agricoli, redatta secondo i seguenti criteri:
 - maggiore numero di presenze come specificate nelle “definizioni” alla lettera y), conteggiate a partire dalla data di pubblicazione dell’Intesa nella Gazzetta Ufficiale (04.04.2013) a cui vanno sommate le presenze ⁽⁷⁵⁾ effettive maturate precedentemente nella fiera sede di posteggio, riferite all’autorizzazione utilizzata, quale che sia la residenza, sede o nazionalità dell’operatore, come specificato nelle “definizioni” alla lettera x);
 - anzianità di esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche, come risultante da visura camerale, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data più favorevole. Per gli imprenditori agricoli il criterio dell’anzianità di esercizio dell’attività di commercio su area pubblica è sostituito con l’anzianità di esercizio dell’impresa agricola;
 - data di presentazione della domanda.
- 4) Non è consentito sommare le presenze maturate con più autorizzazioni/titoli abilitanti di cui sia titolare il medesimo soggetto.
- 5) L’agente di polizia locale addetto al controllo nel mercato/fiera annota le assenze degli operatori titolari di posteggio e le presenze degli operatori precari.

⁷³ D.G.R. 2113/2005 – Parte III – punto 4, comma 3

“... anzianità di presenza intesa come anzianità di partecipazione al mercato, escluso il periodo di precariato. Nel determinare l’anzianità di partecipazione al mercato si considerano i sub-ingressi sino a risalire al titolare originario del posteggio.”

⁷⁴ D.G.R. 2113/2005 - Parte III – punto 9, comma 7, lettera b): la graduatoria per l’assegnazione dei posteggi, approvata dal responsabile del servizio competente, è affissa all’albo pretorio del comune almeno quindici giorni prima dello svolgimento della fiera. Ad ogni nuovo assegnatario è comunicato a cura del responsabile del procedimento, il numero di graduatoria, con la notizia di ammissione o meno alla fiera in relazione ai posteggi disponibili, unitamente a copia del presente regolamento e della scheda della fiera.

⁷⁵ D.G.R. 986/2013 – punto 6, comma 4

- 6) Le graduatorie dei precari sono pubblicate all'albo pretorio entro il 28 febbraio di ciascun anno.

Art. 23 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. Ogni area di svolgimento dei mercati è interdetta, con ordinanza emessa ai sensi del Codice della Strada, al traffico veicolare nel giorno di svolgimento del mercato/fiera, negli orari stabiliti dall'ordinanza stessa, in modo da garantire sicurezza e tranquillità agli operatori ed agli utenti. È altresì vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi.

Art. 24 - Mercati straordinari

1. In deroga al calendario annuale dei mercati di cui all'art. 8, comma 3, della L.R. 10/2001 ⁽⁷⁶⁾, su iniziativa del comune o su proposta presentata per iscritto dagli operatori del mercato o dalle associazioni di categoria degli operatori su area pubblica almeno 30 giorni prima della data prevista, può essere disposta dalla Giunta comunale l'effettuazione di un mercato in giorni diversi da quelli previsti in calendario, quando siano disponibili a partecipare almeno la metà più uno dei titolari di posteggio.
2. Ai mercati straordinari si applicano le procedure e le disposizioni contenute nell'art. 11.

Art. 25 - Salvaguardia del servizio commerciale in particolari aree urbane

2. Ai sensi dell'art. 28, comma 17, del D.Lgs. 114/1998, è demandato alla Giunta l'eventuale riconoscimento di agevolazioni ⁽⁷⁷⁾ dell'importo dovuto dagli operatori commerciali su area pubblica per il canone unico e per eventuali altri oneri di competenza comunale.

CAPO V - AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE

Art. 26 - Autorizzazioni temporanee ⁽⁷⁸⁾

⁷⁶ Art. 8 - Mercati domenicali e festivi.

1. È vietata l'istituzione di nuovi mercati nei giorni domenicali e festivi fatti salvi quelli già istituiti alla data del 24 aprile 1998.
2. Durante lo svolgimento dei mercati di cui al comma 1 è consentito ai commercianti al dettaglio in sede fissa di tenere aperti i propri esercizi.
3. I comuni entro il 30 settembre dell'anno precedente predispongono un calendario annuale dei mercati, da definirsi con i tempi e le modalità previste per il commercio al dettaglio in sede fissa, prevedendo sia gli spostamenti dovuti a concomitanti giornate festive sia le eventuali deroghe, che possono anche non coincidere con le analoghe deroghe alla chiusura degli esercizi previste per il commercio al dettaglio in sede fissa.
4. I mercati settimanali che cadono in una giornata festiva devono essere anticipati o posticipati oppure effettuati in deroga, nella medesima giornata, come previsto nel calendario di cui al comma 3.
5. (omissis).

⁷⁷ D.Lgs. 114/1998 – art. 28, comma 17. Al fine di valorizzare e salvaguardare il servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane ed insulari, le regioni e i comuni possono stabilire particolari agevolazioni, fino all'esenzione, per i tributi e le altre entrate di rispettiva competenza per le attività effettuate su posteggi posti in comuni e frazioni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e nelle zone periferiche delle aree metropolitane e degli altri centri di minori dimensioni.

⁷⁸ D.G.R. 2113/2005 – Parte III – punto 10, comma 4 - Fiere ed autorizzazioni temporanee

In occasione di sagre paesane e comunque di piccole manifestazioni tradizionali a carattere prettamente locale o di altre riunioni straordinarie di persone, il Comune può rilasciare, sulla base di criteri e modalità previamente definiti, autorizzazioni e concessioni di posteggio temporanee.

1. In occasione di manifestazioni straordinarie possono essere rilasciate autorizzazioni temporanee, valide per la durata della manifestazione, solo a imprese in possesso dei requisiti di legge per l'attività di commercio e di vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande (⁷⁹),
2. Non è consentito il rilascio di più autorizzazioni temporanee ad uno stesso operatore per lo stesso periodo ed evento.
3. Il possesso, da parte dei singoli operatori, dell'autorizzazione amministrativa/titolo abilitante al commercio su aree pubbliche sostituisce, a tutti gli effetti, il rilascio dell'autorizzazione temporanea per l'attività svolta all'interno di aree concesse per eventi o manifestazioni. In tal caso l'esercizio dell'attività rimane subordinato alla sola concessione del suolo pubblico.

Art. 26-bis Coinvolgimento degli operatori in sede fissa e ambulanti

1. In conformità a quanto previsto dalla disciplina regionale (⁸⁰), durante lo svolgimento delle sagre e delle fiere di cui alla DGR 184/2017, compatibilmente con le esigenze di tutela dell'ordine pubblico, l'ufficio competente può concedere agli esercizi di vicinato e ai pubblici esercizi di vendere e somministrare i propri prodotti sull'area pubblica antistante l'esercizio commerciale o su quella adiacente alla manifestazione, senza necessità di autorizzazione temporanea;
2. Il comune può altresì prevedere che parte della superficie utilizzata per la manifestazione sia destinata agli operatori in sede fissa o agli ambulanti che normalmente esercitano l'attività sul territorio comunale o nella relativa municipalità. Qualora la suddetta superficie non sia utilizzata dagli operatori in sede fissa o dagli ambulanti, potrà essere impiegata dai partecipanti alla manifestazione. L'utilizzo di più del 10% della superficie utilizzata per la manifestazione potrà essere assentito previo accordo tra gli organizzatori ed il comune.

Art. 26-ter - Criteri per la definizione e l'assegnazione dei posteggi

1. La localizzazione, le caratteristiche - sia dimensionali che tipologiche - delle aree e dei posteggi, la necessità o meno da parte dei partecipanti di essere in possesso dell'autorizzazione amministrativa/ titolo abilitante per il commercio su aree pubbliche, nonché le specializzazioni merceologiche ammesse, sono definite dalla Giunta possibilmente in accordo con gli organizzatori della manifestazione straordinaria. Quando l'istituzione di tali posteggi è proposta dagli stessi organizzatori della manifestazione straordinaria, deve essere predisposto un progetto in conformità a quanto previsto dal successivo art. 26-quater, comma 2.
2. La concessione del posteggio è limitata ai giorni di durata di ciascuna manifestazione, compresi i tempi strettamente necessari ad effettuare l'installazione e lo smontaggio delle eventuali attrezzature.
3. L'operatore assegnatario in base a graduatoria che nel giorno di svolgimento della manifestazione non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato è considerato assente e si procede, proseguendo nella graduatoria, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore presente; qualora l'assegnatario non possa partecipare alla manifestazione per impedimenti comprovati ed il suo posteggio venga assegnato ad altro

L.R. 10/2001, art. 3, comma 4

⁷⁹Di cui, attualmente, all'art. 71 del D.lgs. 59/2010 (cfr nota 1) e, per la regolarità contributiva, agli artt. 4-bis e 4-ter della L.R. 10/2001.

⁸⁰ Punto 5 dell'Allegato A alla DGR 184/2017.

operatore, l'assegnatario avrà diritto al rimborso del canone unico eventualmente versato e la giornata viene comunque considerata ai fini del conteggio delle presenze.

4. Nell'ambito delle aree pubbliche concesse agli organizzatori di fiere ex L.R. 11/2002, riconosciute dal comune, e di manifestazioni straordinarie, qualora esse avvengano in conformità al successivo art. 26-quater, non viene rilasciata concessione temporanea ai singoli operatori e l'assegnazione dei posteggi può avvenire a cura degli organizzatori della manifestazione, purché siano garantite condizioni di partecipazione aperte ed eque, senza porre condizioni discriminatorie, né richiedendo differenti prestazioni ad analoghi operatori.
5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo e per quanto compatibili, all'attività svolta all'interno di aree interessate da manifestazioni temporanee si applicano le norme generali previste dai precedenti capi II e III.

Art. 26-quater - Criteri per il rilascio delle autorizzazioni temporanee

1. Il rilascio di autorizzazioni temporanee per l'esercizio dell'attività di commercio/somministrazione su suolo pubblico o la presentazione della SCIA, quando ammessa dalla normativa vigente, avviene in coincidenza e nell'ambito di iniziative tese alla promozione delle attività commerciali nel loro complesso oppure di attività commerciali di merceologie specifiche, in occasione di festività, di manifestazioni fieristiche ex L.R. 11/2002 e sagre, e nonché nell'ambito di iniziative di animazione, culturali, sportive o di altra natura che si configurano come riunioni straordinarie di persone.
2. È condizione preliminare al rilascio della concessione temporanea di suolo pubblico per le iniziative di cui al comma 1 la predisposizione di specifici progetti nei quali devono essere evidenziate:
 - a) le finalità;
 - b) le merceologie interessate;
 - c) la localizzazione e lo spazio richiesto;
 - d) le modalità di organizzazione delle aree di vendita;
 - e) il progetto di allestimento delle attrezzature;
 - f) l'elenco degli operatori per i quali si chiede l'ammissione alla manifestazione;
 - g) le domande di autorizzazione temporanea degli operatori di cui all'elenco del punto precedente.
3. Il rilascio della concessione per l'occupazione del suolo pubblico equivale all'accettazione del progetto.
4. Non è consentito il rilascio di più autorizzazioni temporanee ad una stessa ditta per lo stesso periodo ed evento.
5. È consentito il rilascio di autorizzazioni/concessioni temporanee di durata non superiore a 30 giorni in occasione del Natale, per la vendita di addobbi o alberi natalizi, o del Carnevale, per la vendita di dolci o prodotti carnevaleschi.
6. In tutti gli altri casi, diversi da quanto previsto dai precedenti commi, per l'attività di commercio su area pubblica si applica quanto disposto relativamente alle soste per il commercio in forma itinerante al capo VI.

CAPO VI - COMMERCIO ITINERANTE

Art. 27 - Domanda di autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante ⁽⁸¹⁾

⁸¹ Il presente articolo dovrà essere armonizzato con il regime amministrativo di cui al D.Lgs. 222/2016, come disciplinato dalle regioni e dagli enti locali ai sensi dell'art. 5 dello stesso D.Lgs. 222/2016.

D.G.R. 2113/2005 – Parte II – punto 3, comma 7

“Si rammenta che per le autorizzazioni al commercio su aree pubbliche in forma itinerante rilasciate ad operatori divenuti irreperibili e cancellati dall'anagrafe della popolazione residente ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. c) del DPR 223/1989 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente) l'Amministrazione comunale competente deve provvedere alla pronuncia di decadenza per mancanza sopravvenuta dei requisiti di legge.”

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante di cui all'art. 28, comma 1, lettera *b*), del D.Lgs. 114/1998, come indicata nella Parte II, art. 1, comma 3 (indicata come 'tipo B') del presente regolamento, è rilasciata dal responsabile del servizio competente.

3. Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1 deve essere inoltrata domanda in bollo al comune tramite SUAP, nella quale devono essere precisati tutti i dati che nel modello SUAP sono codificati come obbligatori, tra cui:
 - a) generalità complete dell'interessato. Se persona fisica: cognome e nome; luogo e data di nascita, residenza. Se società: ragione sociale; sede legale; cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante;
 - b) codice fiscale/partita IVA;
 - c) il possesso dei requisiti di legge - morali, soggettivi e di regolarità contributiva - prescritti per l'attività di commercio e di vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande ⁽⁸²⁾;
 - d) il settore od i settori merceologici richiesti;
 - e) di non essere titolare di altra autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante.

4. Qualora la domanda non sia regolare o completa, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza e fissando un termine non superiore a 30 giorni per la sua regolarizzazione. Si applicano, nel caso, le disposizioni di cui alla L. 241/1990.

5. La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora il comune non comunichi all'interessato un provvedimento di diniego entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda stessa. In caso di domanda irregolare/incompleta di cui al comma precedente, il termine per il formarsi del silenzio-assenso ricomincia a decorrere dal giorno in cui è avvenuta la completa regolarizzazione della domanda.

6. Uno stesso soggetto può essere titolare di una sola autorizzazione/titolo abilitante, salvo il caso di subingresso che deve essere comunicato al comune che ha rilasciato l'autorizzazione/comune competente per il titolo abilitante o al Comune nel quale il subentrante intende avviare l'attività.

7. Il titolare di autorizzazione/titolo abilitante deve comunicare il cambiamento di residenza/sede legale al comune che ha rilasciato il titolo.

Art. 28 - Svolgimento dell'attività in forma itinerante – obblighi e divieti

1. L'esercizio dell'attività in forma itinerante può essere svolto su qualsiasi area pubblica, purché non espressamente interdotta dalla legislazione vigente ⁽⁸³⁾ o dal comune o comunque dallo stesso sottoposta a condizioni particolari, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 10/2001, per motivi di viabilità, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse, nonché per motivi di salvaguardia di aree aventi valore architettonico, storico, artistico e ambientale. ⁽⁸⁴⁾

⁸² Di cui, attualmente, all'art. 71 del D.Lgs. 59/2010 (cfr nota 1) e, per la regolarità contributiva, agli artt. 4-bis e 4-ter della L.R. 10/2001.

⁸³ D.G.R. 2113/2005 – Parte II – punto 3, comma 8

⁸⁴ L.R. 10/2001 – art. 4, comma 4-bis. “È vietato il commercio su aree pubbliche in forma itinerante nei centri storici dei comuni con popolazione superiore ai cinquantamila abitanti.” (comma aggiunto dall'art. 16, comma 1, LR 25.2.2005 n. 7).
 D.G.R. 2113/2005 – parte II - punto 3, comma 9 “Ai fini dell'applicazione dell'art. 4, comma 4-bis della l.r. 10/2001 il Comune considera, con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente, la popolazione residente e domiciliata senza fissa dimora iscritta nell'Anagrafe della popolazione residente di cui alla l. 24 dicembre 1954 n. 1128.”

2. Nelle aree demaniali non comunali il commercio in forma itinerante è vietato senza il permesso delle competenti autorità che stabiliscono le modalità e le condizioni per l'utilizzo delle medesime. ⁽⁸⁵⁾
3. Il comune individua le zone vietate al commercio itinerante ai sensi del c.1, come indicato nella PARTE I - DETERMINAZIONE DELLE AREE DEI MERCATI E delle FIERE del presente regolamento ⁽⁸⁶⁾ ⁽⁸⁷⁾.
4. L'operatore, su richiesta degli organi di vigilanza, ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione/titolo abilitante in originale; in caso di autorizzazione/titolo abilitante rilasciate in forma telematica l'esibizione deve avvenire in ottemperanza alle vigenti disposizioni del CAD (D.Lgs. n. 82/2005).
5. Ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.Lgs. 114/1998 anche i prodotti esposti per la vendita sulle aree pubbliche in forma itinerante o su posteggio devono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo; la violazione di tale disposizione è punita con la sanzione di cui all'art. 22, comma 3, del D.Lgs. 114/1998 ⁽⁸⁸⁾.
6. Per quanto compatibili, all'attività svolta in forma itinerante si applicano gli obblighi, i divieti e le prescrizioni previste dagli articoli 10 e 10 bis.

Art. 28 bis – Prescrizioni per il regolare svolgimento dell'attività in forma itinerante

1. L'attività in forma itinerante deve essere svolta in modo tale da differenziarsi da quella con posteggio e a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale e la sicurezza (in particolare, antincendio di cui all'art. 12 bis).
2. Le soste sono consentite per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore fino ad un massimo di due ore nello stesso posto, con l'obbligo di spostamento di almeno 250 metri ⁽⁸⁹⁾ e con il divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della stessa giornata.
3. L'attività itinerante può essere svolta con qualsiasi mezzo, purché l'attrezzatura di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno, la merce non sia esposta su banchi collocati a terra ma esclusivamente

⁸⁵ D.G.R. 2113/2005 – Parte II – punto 3, comma 13

⁸⁶ I divieti potranno essere definiti anche in termini di distanza minima da determinati luoghi/strade.
 Ai fini della determinazione della distanza, per area di una manifestazione si intende il perimetro interessato dalla stessa, comprese le strade ad essa riservate, anche temporaneamente, ogni area destinata al passaggio o allo stazionamento del pubblico, nonché le aree adibite a parcheggio destinato in via esclusiva alla manifestazione stessa.

⁸⁷ Deroghe o ampliamenti potranno essere definiti con delibera di Giunta.

⁸⁸ D.G.R. 2113/2005 – Parte II – punto 1, comma 2

⁸⁹ L.R. 10/2001 – art 4, comma 3

sul mezzo adibito al trasporto della stessa e siano rispettate le norme sanitarie vigenti ⁽⁹⁰⁾.

4. Le vendite a domicilio possono essere effettuate su tutto il territorio comunale.
5. Le prescrizioni di cui al presente articolo, nonché gli obblighi e i divieti previsti all'art. 36, si applicano anche ai produttori agricoli che esercitano la vendita dei propri prodotti in forma itinerante.

CAPO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 29 - Disposizioni transitorie ⁽⁹¹⁾

1. Eventuali modifiche della normativa nazionale o regionale in materia modificano automaticamente le norme in contrasto del presente regolamento.
2. Sono fatti salvi, per gli operatori che esercitano il commercio su aree pubbliche, i diritti acquisiti al 25 aprile 2001, data di entrata in vigore della L.R. 10/2001.

Art. 30 – Sanzioni

1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione/il prescritto titolo abilitante o fuori dal territorio previsto dalla stessa/o, nonché senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'art. 28, commi 9 e 10 del D.Lgs. 114/1998 ⁽⁹²⁾⁽⁹³⁾, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.582,00 a Euro 15.493,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce ⁽⁹⁴⁾.

⁹⁰ L.R. 10/2001 – art 4, comma 4

⁹¹ D.Lgs. 114/1998 – art. 30. Disposizioni transitorie e finali.

1. I soggetti che esercitano il commercio sulle aree pubbliche sono sottoposti alle medesime disposizioni che riguardano gli altri commercianti al dettaglio di cui al presente decreto purché esse non contrastino con specifiche disposizioni del presente titolo.
2. Fino all'emanazione delle disposizioni attuative di cui all'articolo 28 continuano ad applicarsi le norme previgenti.
3. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dagli operatori prima dell'entrata in vigore del presente decreto e delle disposizioni attuative di cui all'articolo 28.
4. La disciplina di cui al presente titolo non si applica ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni i quali esercitano sulle aree pubbliche la vendita dei propri prodotti ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modificazioni, salvo che per le disposizioni relative alla concessione dei posteggi e alle soste per l'esercizio dell'attività in forma itinerante.
5. Resta salvo il divieto di vendere sulle aree pubbliche bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 176, comma 1, del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modifiche, nonché il divieto di vendere o esporre armi, esplosivi od oggetti preziosi. È abolito ogni precedente divieto di vendita di merci ivi incluso quello della vendita del pane nei mercati scoperti, fatto salvo il rispetto dei requisiti igienico-sanitari.

⁹² D.Lgs. 114/1998 – art. 28, commi 9 e 10.

9. L'esercizio del commercio disciplinato dal presente articolo nelle aree demaniali marittime è soggetto al nulla osta da parte delle competenti autorità marittime che stabiliscono modalità e condizioni per l'accesso alle aree predette.
10. Senza permesso del soggetto proprietario o gestore è vietato il commercio sulle aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade.

⁹³ D.G.R. 2113/2005 – Parte II – punto 3, comma 13:

Nelle aree demaniali non comunali è vietato il commercio in forma itinerante senza il permesso delle competenti autorità che stabiliscono le modalità e le condizioni per l'utilizzo delle medesime.

⁹⁴ D.Lgs. 114/1998 – art. 29, comma 1

1bis Si applica la medesima sanzione amministrativa di cui all'articolo 29, comma 1, del D.Lgs. 114/1998 (pagamento di una somma da Euro 2.582,00 a Euro 15.493,00 e confisca delle attrezzature e della merce ⁽⁹⁵⁾) anche nei casi di grave e ripetuta violazione delle limitazioni imposte dal comune ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) o del divieto previsto dall'articolo 4, comma 4-bis della L.R. 10/2001 (commercio su aree espressamente vietate dal comune – commercio nei centri storici dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti) ⁽⁹⁶⁾.

1ter Non è considerato esercizio di attività fuori dal posteggio, sanzionabile ai sensi del citato art. 29, comma 1 del D.Lgs. 114/1998, l'occupazione di uno spazio maggiore rispetto a quello indicato nella concessione di posteggio. Tale fattispecie è sanzionata ai sensi del regolamento istitutivo del canone unico e dell'art. 20, comma 4, del codice della strada.

2. Chiunque violi gli obblighi e i divieti previsti dagli articoli 10 e 27 ⁽⁹⁷⁾ del presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 a Euro 3.098,00 ⁽⁹⁸⁾.

3. L'inadempienza alle altre disposizioni del presente regolamento non già sanzionate da altre norme statali, ivi comprese le prescrizioni previste agli articoli 10 bis e 27 bis del presente regolamento, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000.

4. Nella procedura sanzionatoria si applicano le norme contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. In caso di particolare gravità o di recidiva il responsabile del servizio può disporre, oltre al rimborso delle spese per il ripristino dovuto agli eventuali danni arrecati, la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione ⁽⁹⁹⁾. Ai fini della sospensione di cui sopra, si considerano di particolare gravità:

- a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
- b) il danneggiamento della sede stradale, delle piantagioni, della segnaletica, degli elementi di arredo urbano e degli impianti che ad essa appartengono;
- c) la vendita di prodotti di tipologia merceologica diversa da quella specifica autorizzata in particolari posteggi.

6. L'autorizzazione decade/il titolo abilitante diviene inefficace nel caso in cui l'operatore ⁽¹⁰⁰⁾ ⁽¹⁰¹⁾:

⁹⁵ D.Lgs. 114/1998 – art. 29, comma 1

⁹⁶ L.R. 10/2001 – art. 5, comma 3bis (aggiunto dall'art. 16, comma 2, LR 25.2.2005 n. 7)

⁹⁷ D.G.R. 2113/2005 – Parte II – punto 1, comma 2.

2. Si rammenta che ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.lgs. 114/1998 anche i prodotti esposti per la vendita sulle aree pubbliche in forma itinerante o su posteggio devono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo e che la violazione di tale disposizione è punita con la sanzione di cui all'art. 22, comma 3, del D.Lgs. 114/1998.

⁹⁸ Trasposizione nel regolamento del D.Lgs. 114/1998 – art. 29, comma 2 e art. 22, comma 3 (mancata esposizione del prezzo di vendita) (D.G.R. 2113/2005).

⁹⁹ D.Lgs. 114/1998 – art. 29, comma 3.

¹⁰⁰ D.Lgs. 114/1998 – art. 29, comma 4 come integrato dalla L.R. 10/2001 – art. 5 – comma 1.

¹⁰¹ D.G.R. 2113/2005 – Parte II - punto 3, comma 11:

- a) non inizi l'attività entro sei mesi dalla data di comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione/dalla data di presentazione tramite SUAP del titolo abilitante, salva la concessione di una proroga non superiore a sei mesi per comprovata necessità su richiesta presentata almeno quindici giorni prima della scadenza;
 - b) decada dalla concessione del posteggio assegnato per mancato utilizzo per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato, ove questo sia inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia e gravidanza ⁽¹⁰²⁾. Tali assenze devono essere giustificate da comunicazione scritta, accompagnata da idonea documentazione, che deve pervenire al comune entro trenta giorni dal verificarsi dell'assenza stessa; ⁽¹⁰³⁾⁽¹⁰⁴⁾
 - b-bis) in qualità di titolare di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante sospenda l'attività per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità. ⁽¹⁰⁵⁾
7. L'autorizzazione e la concessione di posteggio sono revocate/il titolo abilitante diviene inefficace,
- con riferimento all'obbligo di regolarità contributiva di cui agli artt. 4-bis e 4-ter della L.R. 10/2001⁽¹⁰⁶⁾:
 - a) qualora l'interessato non regolarizzi la propria posizione entro il periodo di sospensione di cui all'articolo 4-bis, comma 3 (controlli periodici)¹⁰⁷;
 - b) in caso di esito negativo della verifica di cui all'articolo 4-bis, comma 5 (imprese ancora non iscritte);
 - nel caso in cui l'operatore non sia più in possesso dei prescritti requisiti di legge, morali e professionali, per l'attività di commercio e di vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande ⁽¹⁰⁸⁾.
8. In caso in cui ricorrano le ipotesi di decadenza/revoca di autorizzazione/pronuncia di inefficacia del titolo abilitante rilasciata/intestato a un titolare pro-tempore a seguito di affidamento in gestione, l'avvio del procedimento va comunicato anche al proprietario dell'azienda, il quale decade dal diritto alla reintestazione qualora non provveda a richiederla entro il medesimo termine stabilito per le controdeduzioni.

“11. I Comuni che hanno rilasciato autorizzazioni al commercio su aree pubbliche in forma itinerante a coloro che non sono ancora iscritti al registro delle imprese e senza posizione di partita IVA devono verificare che, entro sei mesi dal rilascio o dall'eventuale proroga di cui all'art. 5, comma 1 lett. a) della legge regionale n. 10/2001, sia iniziata l'attività, ai fini della eventuale revoca dell'autorizzazione prevista dal medesimo articolo. L'effettivo inizio dell'attività autorizzata è provato tramite la posizione di partita Iva, l'iscrizione alla camera di commercio territorialmente competente, l'iscrizione alla gestione pensionistica presso l'INPS. In mancanza anche solo di uno di tali elementi probatori, l'attività non si considera iniziata ed il Comune provvede alla revoca dell'autorizzazione rilasciata.

¹⁰² L.R. 10/2001 – art. 5, comma 1, lettera b): viene anche citata come giustificata l'assenza per servizio militare, la cui obbligatorietà è tuttavia inattiva dal 01.01.2005, ai sensi L. 223/2004.

¹⁰³ D.G.R. 2113/2005 – Parte II - punto 2, comma 20

“... nel caso di società le assenze per le cause ivi indicate possono essere riferite esclusivamente al rappresentante legale, salvo che la società abbia preventivamente designato il socio che normalmente partecipa al mercato; in questo caso le assenze possono essere giustificate esclusivamente con riferimento al socio designato.”

¹⁰⁴ D.G.R. 2113/2005 – Parte II – punto 5, comma 2

“.....Il subentrante acquisisce anche le assenze non giustificate eventualmente effettuate dall'originario titolare dell'autorizzazione.”

¹⁰⁵ L.R. 10/2001 – art. 5, comma 1, lettera b-bis (aggiunta dall'art. 20 LR 3.10.2003 n. 19)

¹⁰⁶ Cfr nota 10

¹⁰⁷ per centoventi giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione se antecedente. Tale sospensione non è da intendersi come mancato utilizzo del posteggio ai fini dei precedenti punti b) e b-bis) del comma 6;

¹⁰⁸ Di cui, attualmente, all'art. 71 del D.Lgs. 59/2010. Cfr nota 1

9. Il provvedimento di decadenza/revoca/pronuncia di inefficacia del titolo abilitante è comunicato all'interessato. Nel caso di cui al precedente comma 8, il provvedimento deve essere comunicato anche al proprietario dell'azienda.
10. Trova applicazione l'istituto della diffida amministrativa, ai sensi della normativa vigente.

Art. 31 – Rinvio a disposizioni di legge

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia, per quanto applicabili, alle le disposizioni di legge e regolamentari vigenti e in particolare quelle di cui alla L.R. 10/2001, alla L.R. 7/2008, alle deliberazioni della Giunta regionale 2113/2005, 1010/2012, 986/2013, 1017/2016, 1552/2016 e 2186/2016, nonché all'art. 1 comma 686 della L. 145/2018.

Art. 32 – Abrogazione di precedenti disposizioni

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia vigenti presso l'Ente e con lo stesso in contrasto.